

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	23
FINANZE (VI)	»	30
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	45
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	53
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	54

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni <i>online</i> degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE. Atto n. 279 (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE.

Atto n. 279.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza della Commissione trasporti, ha chiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di sette schemi di decreto legislativo assegnati

nelle sedute del 5 e del 9 agosto, tra cui lo schema di decreto in esame. Ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha potuto trovare applicazione in quanto gli atti sono stati trasmessi al Parlamento nell'imminenza della scadenza dei termini di delega (termini peraltro prorogati di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione).

Il Ministro D'Incà, con lettera in data odierna, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze della Commissione e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.

Constatata, quindi, l'assenza del rappresentante del Governo, osserva che la questione dovrà essere affrontata in altra seduta.

Quindi, avverte che, in sostituzione del deputato Nobili, impossibilitato a partecipare alla seduta, svolgerà lei stessa la relazione introduttiva per la IX Commissione sull'atto in esame, riferendo sulla norma di delega, contenuta nella legge di delegazione europea del 2019-2020, approvata nel 2021, che all'articolo 8 contiene appunto la delega sulla direttiva (UE) 2019/789. Sul testo dello schema di decreto – che è aderente alle fonti che ha appena citato – riferirà invece il deputato Vacca, relatore per la Commissione cultura.

Riferisce che, in estrema sintesi, la direttiva n. 789 affronta, sia pure sotto un aspetto assai parziale, il tema del diritto d'autore su internet.

Come è noto, capita spesso che contenuti culturali – specie televisivi e radiofonici – siano riprodotti fuori dei canali tradizionali e siano ritrasmessi in modo e in volumi del tutto incontrollati dall'originario autore del prodotto, sì da frustrare le legittime pretese di esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi (che – come i colleghi sanno – sono i diritti diversi da quello del creatore dell'opera, quali quelli dell'interprete, dell'attore, del pianista che suona una partitura altrui, eccetera).

Il tema è di portata enorme, fino a lambire il dilemma dei cosiddetti giganti della rete; la direttiva ha però un'ambizione più limitata e concerne la ritrasmissione da parte di stazioni televisive che hanno già acquisito il prodotto culturale da trasmettere e dispongono di strumenti ulteriori rispetto al canale televisivo per la diffusione del prodotto (per esempio, i siti *web* dei canali televisivi e radiofonici, che si attecchiano a servizi *on line* accessori).

La direttiva mira a cogliere le possibili opportunità dello sviluppo tecnologico su questo fronte e a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in altri Stati membri. In considerazione della loro natura di strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica e della coesione sociale, si ritiene così di facilitare la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi.

Sempre più spesso – come accennato – le trasmissioni vengono offerte anche tramite servizi *on line* accessori: contemporaneamente alla trasmissione iniziale, restano a disposizione degli utenti in una versione inalterata e integrale utilizzando varie tecniche di ritrasmissione, tra cui il cavo, il satellite, il digitale terrestre ma anche e soprattutto internet.

Nel contempo, cresce la domanda di accesso a trasmissioni televisive e programmi radiofonici provenienti da un diverso Stato membro, ad opera ad esempio di minoranze linguistiche o di chi vive in uno Stato membro diverso dal proprio.

In questo contesto, l'articolo 3 stabilisce il principio del « Paese d'origine », in virtù del quale i servizi *on line* accessori sono, ai fini del pagamento del diritto d'autore e dei diritti connessi, considerati come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva (in parole semplici: l'emittente) che fornisce il servizio. Il principio si applica alle azioni di comunicazione e messa a disposizione del pubblico di programmi radiofonici e programmi televisivi « in maniera tale che ciascuno possa accedere a esse dal luogo e nel momento da esso scelti ». Le trasmissioni di eventi sportivi sono esplicitamente escluse.

Spetta agli Stati membri fare in modo che, nel fissare l'importo del pagamento dei diritti, le parti contraenti tengano conto « di tutti gli aspetti del servizio *on line* accessorio ». Tra queste rilevano la durata della disponibilità *on line*, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.

La tutela del diritto d'autore è assicurata attraverso il rilascio alle emittenti – contro corrispettivo – di apposite licenze, che sono negoziate da organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi (come, per esempio in Italia, la SIAE).

Afferma che gli preme ricordare che la Commissione trasporti nello scorso mese di novembre 2020 ha esaminato in sede consultiva la legge di delegazione europea, esprimendo parere favorevole. Nella legge di delegazione europea, all'art. 8, erano contenuti specifici criteri di delegazione per la

direttiva n. 789, ulteriori rispetto a quelli della legge n. 234 del 2012.

Tra i criteri di delega specifici merita ricordare quello volto a individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789. Tale criterio intende garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017 (« Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno »).

La materia assume – come è dato intendere – anche aspetti molto dettagliati dal punto di vista tecnico-giuridico, per i quali spera gli sia consentito di rinviare al *dossier* predisposto dal Servizio studi.

Nel riservarsi una replica, conclude e lascia l'esposizione degli aspetti di dettaglio sullo schema di decreto legislativo al deputato Vacca.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore per la VII Commissione*, riferisce che lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l'articolo 1 interviene con alcune modifiche sulla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (la legge sul diritto d'autore), l'articolo 2 reca alcune disposizioni transitorie, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa dello schema in esame, il legislatore delegato ha ritenuto di sovrapporre le due discipline relative alla ritrasmissione via cavo e non via cavo, optando per l'eliminazione dei riferimenti normativi alla distribuzione via cavo presenti nella legge sul diritto d'autore.

Tale soluzione, secondo quanto emerge nella relazione, tiene conto dell'attuale contesto di riferimento nello Stato italiano, dove la distribuzione via cavo non ha avuto un significativo sviluppo.

Questa scelta risulta inoltre più in linea, secondo il Governo, con quanto previsto

dall'articolato della direttiva, dove emerge in più punti la volontà di assicurare una certezza giuridica agli operatori del settore e di superare le disparità normative nazionali per quanto riguarda i servizi di trasmissione.

Ciò premesso, l'articolo 1, in attuazione della direttiva, apporta modifiche di carattere ordinamentale alla normativa interna in materia di diritto d'autore, intervenendo, come accennato in precedenza, sulla legge n. 633 del 1941.

Tali interventi normativi recepiscono le disposizioni europee relative ai servizi online accessori, all'applicazione a questi ultimi del principio del Paese d'origine, all'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione e alla trasmissione di programmi mediante immissione diretta.

In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)* e *h)*, intervengono sopprimendo i riferimenti normativi alla ritrasmissione via cavo contenuti negli articoli 16, 16-bis, 79, 85-bis e 180-bis della legge sul diritto di autore, con la conseguenza di dar vita a una disciplina organica e uniforme di tutte le ritrasmissioni, indipendentemente dalla tecnica adottata: la scelta, rileva la relazione del Governo, è in linea con la ratio della direttiva europea che promuove l'applicazione degli stessi principi in chiave di neutralità tecnologica.

In quest'ottica anche l'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, nell'apportare modifiche all'articolo 110-bis della legge sul diritto d'autore, allinea il testo alla scelta di non distinguere la ritrasmissione sulla base delle tecnologie utilizzate, in ossequio al predetto principio di neutralità tecnologica.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e)* inserisce nella legge sul diritto d'autore gli articoli 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, che recepiscono, rispettivamente, le disposizioni della direttiva dedicate alla ritrasmissione, ai servizi online accessori e all'emissione diretta.

In particolare, l'articolo 16-ter recepisce l'articolo 4 della direttiva concernente l'esercizio, da parte dei titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radio-televisiva, dei diritti sulla ritrasmissione. Si

prevede che i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi possano concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva di tali diritti.

L'articolo 16-*quater* recepisce l'articolo 3 della direttiva concernente i servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, applicando ad essi il principio del Paese d'origine. La direttiva oggetto di recepimento – come accennato dalla collega relatrice per la IX Commissione – ha lo scopo di evitare che gli organismi di diffusione che mettono a disposizione online programmi collegati in via subordinata alle loro trasmissioni debbano munirsi di licenza di ciascuno Stato membro. Tale pratica, infatti, risulterebbe di difficile attuazione e l'assenza di licenza determinerebbe una frammentazione dello spazio audiovisivo europeo non agevole sotto il profilo tecnologico e in conflitto con gli stessi obiettivi europei.

Per quanto concerne, invece, la filiera industriale dell'audiovisivo e degli eventi sportivi audiovisivi, e al fine di tutelare tali settori, l'articolo 16-*quater*, uniformandosi a quanto chiesto dall'articolo 3 della direttiva, prevede che il principio del Paese di origine trovi applicazione limitatamente ai programmi radiofonici e televisivi di informazione e di attualità ovvero ai programmi di produzione propria.

L'articolo 16-*quinquies* recepisce l'articolo 8 della direttiva concernente la trasmissione di programmi attraverso immissione diretta. In particolare, l'articolo stabilisce che – quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per emissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare e ascoltare i programmi – si intende che vi sia un atto unico di comunicazione al pubblico, a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i loro rispettivi contributi. In pratica i due soggetti coinvolti – l'organismo di diffu-

sione radiotelevisiva e il distributore di segnali – partecipano, ognuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico. Conseguentemente si prevede che ciascuno dei due soggetti coinvolti – l'organismo di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali – deve ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*) inserisce nella legge sul diritto d'autore l'articolo 79-*bis* in attuazione di quanto contenuto nell'articolo 5 della direttiva.

L'articolo 79-*bis* in questione dispone che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di trasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici, tali trattative debbono essere condotte secondo i principi di buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile.

L'articolo 1, comma 1, lettera *f*) dello schema, invece, modifica l'articolo 110-*bis* della legge sul diritto di autore, prevedendo che, in caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione di un'emissione di radio diffusione, le parti interessate possono fare ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formazione di una proposta di contratto.

L'articolo 2 dello schema di decreto prevede alcune norme transitorie, in linea con quanto stabilito dalla direttiva.

In particolare, per gli accordi relativi ai servizi online accessori in vigore alla data del 7 giugno 2021 trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 16-*quater* a decorrere dal 7 giugno del 2023, qualora gli accordi scadano dopo tale data; per le autorizzazioni per gli atti di comunicazione al pubblico mediante emissione diretta in vigore al 7 giugno 2021 trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 16-*quinquies* a decorrere dal 7 giugno 2025, qualora le autorizzazioni in questione scadano dopo tale data.

L'articolo 3, infine, stabilisce l'invarianza finanziaria del provvedimento.

Paolo LATTANZIO (PD), dichiarandosi contento che si giunga finalmente al recepimento della direttiva europea sul *copyright* e alla sua discussione in Parlamento, evidenzia come l'intervento normativo in esame sia parte di un intervento più ampio, che si realizza anche mediante gli altri due provvedimenti delegati assegnati per il parere alle Commissioni VII e IX (l'atto n. 288 e l'atto n. 295), che saranno esaminati dalla prossima settimana. Volendo ricapitolare l'intervento complessivo in estrema sintesi, ritiene che si debbano porre in evidenza due finalità principali: emerge chiaramente, innanzitutto, la volontà di ricondurre a un quadro di regole le modalità comunicative ed editoriali del mondo moderno, imponendo un quadro normativo per disciplinare fenomeni e scenari che il mercato ha già messo in atto; in secondo luogo, emerge la volontà di riequilibrare i rapporti di forza, tutelando le parti deboli e, tra l'altro, il comparto dei giornalisti e dell'editoria giornalistica, che costituisce la parte debole del nuovo sistema dell'informazione. Fa presente, soprattutto ai colleghi della IX Commissione, che la VII Commissione ha intanto iniziato l'esame di proposte di legge in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio (C. 1305 e abbinate), al fine di disegnare una nuova cornice normativa per questa essenziale funzione.

Federico MOLLICONE (FDI), ringraziando il deputato Lattanzio per aver ricordato il lavoro in corso di svolgimento presso la Commissione cultura, sottolinea come la nuova disciplina introdotta con i provvedimenti delegati modifichi l'ecosistema dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Data l'importanza del tema, ritiene essenziale confrontarsi con il Governo e con le categorie direttamente interessate. Sottolinea infatti che, mentre non ci sono criticità sull'attuazione della direttiva n. 789, gli altri decreti delegati presentano aspetti dubbi, per i quali occorrerà trovare una sintesi tra diverse posizioni.

Dopo una breve descrizione dei contenuti della direttiva, evidenzia che il settore dei contenuti audiovisivi gioca un rilevante ruolo economico, sociale e culturale. Sot-

tolineando che l'Europa ha un forte settore dei media, che crea crescita e occupazione e che diffonde la cultura e i valori europei nel mondo, ricorda che oggi il 49 per cento degli utenti *internet* in Europa accede a musica o contenuti audiovisivi online; il 40 per cento delle persone di età compresa tra i 15 e 24 anni guarda la tv *online* almeno una volta a settimana. Dal 2015, il digitale è diventata la prima fonte di ricavi dell'industria discografica.

Ritiene necessario, quindi, garantire a ciascuno l'accesso ai servizi ed ai contenuti mediante i propri dispositivi elettronici liberamente all'interno del territorio europeo, senza limitazioni nazionali o discriminazioni geografiche ingiustificate, e nel contempo garantire alle imprese un *level playing field*, come si dice in gergo concorrenziale, in cui poter offrire i propri beni e servizi nell'ambito di un quadro regolamentare armonizzato che consenta loro di essere maggiormente competitive anche su scala globale.

Evidenzia come l'attuazione della direttiva SAT-CAB (cavo-satellite) consenta di stabilire norme sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di trasmissione online e la ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici, effettuata da soggetti diversi dall'emittente iniziale. Rileva come il combinato disposto della direttiva SAT-CAB e della direttiva Copyright, con un peso particolare di quest'ultima, delinei una misura di grande rilevanza strategica per il settore editoriale, che sana l'enorme squilibrio rilevato dall'AGCOM sin dal 2014, nel suo rapporto sui servizi di *Internet* e la pubblicità *online*, tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di Internet e i ricavi percepiti dai produttori degli stessi contenuti: uno squilibrio che provoca danni incalcolabili al finanziamento dell'intero sistema dell'informazione e rischia di comprometterne il funzionamento.

Rileva che le nuove disposizioni aiuteranno anche i consumatori, evidenziando che i consumatori dei diversi Stati membri non hanno le medesime opportunità di accesso a offerte legali in termini di dispo-

nibilità, convenienza e qualità. Riferisce che un'indagine condotta tra gli utenti di 40 paesi, tra cui gli Stati membri dell'Unione europea, ha fatto emergere che solo il 29 per cento dei consumatori sono soddisfatti della qualità e del livello di dettaglio delle offerte disponibili sulla propria Tv. Permettere agli utenti di confrontare tra offerte di servizi *online* provenienti anche da oltre i confini nazionali amplierebbe la loro scelta, consentendo loro di decidere il Paese e il *service provider* da cui acquistare tali servizi. Ritiene che questa sia una possibilità particolarmente importante per

i consumatori che vivono in Paesi con tradizioni culturali o linguistiche comuni, per non parlare di quanti vivono permanentemente in un Paese diverso dal proprio e desiderano accedere ai contenuti disponibili « a casa », o di quanto desiderano scoprire altre produzioni europee.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	9
---	---

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Atto 278.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 5 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno « scorrimento » di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire alle

Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadrebbe il prossimo 14 settembre.

Avverte che, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza della Commissione trasporti, ha richiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di sette schemi di decreto legislativo assegnati nelle sedute del 5 e del 9 agosto, tra cui lo schema di decreto in esame. Ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha infatti potuto trovare applicazione in quanto gli atti sono stati trasmessi al Parlamento, come già ricordato, nell'imminenza della scadenza dei termini di delega (termini peraltro prorogati di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione).

Analogamente, l'ufficio di presidenza della Commissione ambiente nella riunione dello scorso 7 settembre ha convenuto sulla necessità di richiedere al Governo di poter

disporre di tempi congrui per l'esame dei pareri, al fine di consentire che le Commissioni si possano esprimere entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto e sugli altri schemi di decreto pendenti.

Il Ministro D'Incà, con lettera in data odierna, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze della Commissione e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.

Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, invita i deputati Donina e Labriola a svolgere la relazione introduttiva.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, osserva che le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) avviano nella seduta odierna l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (A.G. 278).

La delega per il recepimento in questione è recata dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che nell'allegato A include appunto la citata direttiva.

La direttiva (UE) 2019/1161 promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici, offrendo una base per stimolare la domanda e l'ulteriore diffusione di soluzioni in questo settore ed apporta pertanto una serie di modifiche alla precedente direttiva 2009/33/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24.

Ricorda preliminarmente che il termine per il recepimento della direttiva risulta scaduto, in quanto fissato al 2 agosto 2021. In applicazione del meccanismo di scorrimento dei termini di delega previsto, in via generale, dall'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, la scadenza della delega è invece fissata all'8 novembre 2021.

Venendo all'articolato, lo schema di decreto legislativo si compone di 7 articoli, oltre all'Allegato (munito di tre tabelle).

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dello schema di decreto imponendo l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori di tenere conto, nell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO₂ e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco di tutta la loro vita, al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia.

L'articolo 2 delinea l'ambito di applicazione dello schema di decreto, stabilendo (al comma 1) che esso si applichi ai seguenti contratti: contratti di acquisto, di *leasing*, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il codice dei contratti pubblici; contratti di servizio pubblico aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada che risultino « sopra soglia » sulla base della normativa europea; contratti di servizio definiti nella tabella 1 per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il Codice dei contratti pubblici (si tratta di servizi di trasporto pubblico terrestre; servizi speciali di trasporto passeggeri su strada; servizi di trasporto non regolare di passeggeri; servizi di raccolta di rifiuti; trasporti postali su strada; servizi di trasporto colli; servizi di consegna postale; servizi di consegna colli).

In base al comma 2, poi, il presente decreto si applica unicamente alle procedure contrattuali avviate dopo la data della sua entrata in vigore. Il comma 3, infine, esclude dall'ambito di applicazione dello schema di decreto alcuni veicoli, individuati sulla base di specifici richiami normativi. Sulla base della relazione illustrativa, si tratta dei seguenti veicoli: veicoli

blindati, ambulanze, carri funebri, veicoli della categoria M1 con accesso per sedie a rotelle, gru mobili, veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali, nonché veicoli specificamente progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dalle forze di polizia.

L'articolo 3 riproduce fedelmente le definizioni previste dalla direttiva. In particolare vengono introdotte nell'ordinamento nazionale le nuove definizioni (non presenti nel testo vigente del decreto legislativo n. 24/2011) di «veicolo pulito» e di «veicolo pesante a emissioni zero».

Cede a questo punto la parola alla collega Labriola, relatrice dell'VIII Commissione, che illustrerà i rimanenti contenuti dello schema di decreto legislativo.

Vincenza LABRIOLA (FI), *relatrice per la VIII Commissione*, annuncia che integrerà la relazione del collega Donina, con riguardo agli ulteriori contenuti dello schema di decreto legislativo in argomento.

L'articolo 4 definisce gli obiettivi minimi di appalto, espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025 per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030 per il secondo periodo di riferimento.

Le percentuali di obiettivi minimi di appalto previste nella tabella 3 allegata allo schema in esame devono essere rispettate nei contratti pubblici relativi ai veicoli e ai servizi per i veicoli leggeri e pesanti puliti. Nel dettaglio, le percentuali di veicoli puliti (leggeri e pesanti) rispetto al numero totale di veicoli contemplati dai contratti sono: veicoli leggeri puliti, 38,5 per cento al 2025

e al 2030; veicoli pesanti puliti, 10 per cento (autocarri) e 45 per cento (autobus) al 2025; 15 per cento (autocarri) e 65 per cento (autobus) al 2030. Si fa notare che l'articolo in esame e la tabella 3 recepiscono fedelmente le disposizioni e gli obiettivi recati dalla direttiva fissati per l'Italia.

L'articolo 5 definisce gli obblighi informativi verso la Commissione europea. Al riguardo le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari trasmettono annualmente al MiTE, entro il 31 gennaio, il numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), aggiudicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, altresì, il numero dei veicoli rispetto al totale qualificabili come veicoli leggeri puliti e come veicoli pesanti puliti, nonché il numero dei veicoli rispetto al totale qualificabili come veicoli pesanti a emissioni zero.

Entro il 2 agosto 2022, il MiTE informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai fini dell'attuazione del presente decreto, inclusa la relativa tempistica, nonché su qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente e presenta una relazione sull'attuazione del presente decreto, per la prima volta entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni (comma 3).

L'articolo 6 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 24 del 2011, che recepiva la precedente direttiva in materia 2009/33/UE.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	12
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Segnala, quindi, che la Commissione avvia l'esame, ai fini del parere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo

dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284).

Informa altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021, ma che, che non essendo ancora pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, il parere parlamentare sul provvedimento potrà essere espresso solo dopo aver acquisito tale parere.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, rilevando innanzitutto come esso attui la disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 34 del 2012, mentre non sono previsti specifici principi e criteri direttivi in relazione al recepimento della predetta direttiva.

Il termine di recepimento della direttiva 2019/1024 è fissato al 17 luglio 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega

legislativa, in virtù del combinato disposto delle predette previsioni della legge n. 234 del 2012, scade l'8 novembre 2021.

Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 7 agosto 2021 e il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021; peraltro, come già anticipato dal Presidente, dal momento che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, il parere parlamentare sul provvedimento potrà essere espresso solo dopo aver acquisito tale parere. Per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2019/1024, essa detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi.

La direttiva procede alla rifusione della direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, a sua volta modificata dalla direttiva (UE) 2013/37, disponendone pertanto l'abrogazione. La Commissione europea ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare per quanto concerne l'intelligenza artificiale.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva:

i documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione;

i documenti connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e, di conseguenza, a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, non soggetti alle norme in materia di appalti;

i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;

i documenti, come i dati sensibili, esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso nello Stato membro anche per motivi di tutela della sicurezza nazionale, riservatezza statistica o commerciale;

i documenti il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche;

i documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le persone giuridiche devono dimostrare un interesse particolare.

La direttiva non si applica inoltre a: logotipi, stemmi e distintivi; documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali; documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi; documenti in possesso di istituti di istruzione secondaria e inferiore; documenti in possesso di organizzazioni che svolgono o finanziano attività di ricerca.

La direttiva si basa sul principio generale secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali.

La direttiva disciplina il trattamento delle richieste di utilizzo: gli enti pubblici devono esaminare le richieste di riutilizzo e mettere i documenti a disposizione del richiedente, laddove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, devono mettere a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello

previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

Gli Stati membri sono a loro volta tenuti a definire disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei documenti. In particolare, tali disposizioni possono includere i mezzi per fornire informazioni pertinenti sui diritti di cui alla direttiva in oggetto e per offrire assistenza e orientamenti adeguati.

Per quanto riguarda le condizioni di riutilizzo, la direttiva dispone che gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, laddove possibile e opportuno, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati.

I dati dinamici devono essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta o, in caso di aggiornamento manuale, immediatamente dopo la modifica della serie di dati, tramite un'interfaccia per programmi applicativi (API) e, se del caso, come *download* in blocco.

Per quanto riguarda i principi di tariffazione, la direttiva specifica che il riutilizzo di documenti è gratuito; può essere tuttavia autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. In via eccezionale, gli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, le biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei, gli archivi e le imprese pubbliche possono applicare tariffe calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

Gli Stati membri devono adottare modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, laddove possibile e opportuno accessibili *online* e in formati leggibili meccanicamente.

Gli Stati membri devono promuovere la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici apertamente disponibili («politiche di accesso aperto»), secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita, e compatibili con i principi «FAIR» (ossia la diffusione di dati della ricerca che siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili). In tale contesto, occorrerà prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».

I dati della ricerca saranno riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, nella misura in cui tali ricerche siano finanziate con fondi pubblici e ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca li abbiano già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.

Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non devono comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero. Inoltre i contratti o gli altri accordi fra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non devono stabilire diritti esclusivi.

In casi strettamente definiti in cui la direttiva consente la conclusione di accordi di esclusiva, la loro validità sarà soggetta a revisione periodica e si applicheranno speciali requisiti di trasparenza.

La direttiva conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I («Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore») aggiungendovi nuove categorie tematiche di serie di dati di elevato valore per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Le categorie tematiche di tali serie di dati sono le seguenti:

dati geospaziali;

dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente;

dati meteorologici;

dati statistici;

dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese;

dati relativi alla mobilità.

La Commissione europea potrà inoltre adottare atti di esecuzione e stabilire un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I, detenute da enti pubblici e imprese pubbliche.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 introduce alcune modificazioni al decreto legislativo n. 36 del 2006, che per primo ha introdotto in Italia una normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico in attuazione della direttiva 2003/98/CE (cosiddetta « direttiva PSI », acronimo di *Public Sector Information*), prevedendo un complesso minimo di norme al fine esplicito di agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti nel settore pubblico.

Ricorda che il predetto decreto legislativo n. 36 è stato più volte modificato, dapprima ad opera dell'articolo 44 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009) in relazione alla necessità di adeguare la normativa ai rilievi formulati dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE e, successivamente, attraverso il decreto legislativo n. 102 del 2015, per adeguare il quadro normativo alla direttiva (UE) 2013/37 di modifica della direttiva PSI.

In particolare, il comma 1 modifica il titolo del decreto legislativo n. 36 del 2006 per introdurre il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1024, che ha abrogato per rifusione la direttiva 2003/98/CE, nonché conseguenti modifiche alle premesse del decreto.

Il comma 2, novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2006, inter-

viene sull'ambito di applicazione del decreto stesso, che viene esteso sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, si inseriscono le imprese pubbliche e private tra i soggetti tenuti a rendere disponibili i documenti contenenti dati pubblici per il riutilizzo secondo le modalità stabilite dai nuovi commi 2-ter e 2-quater, introdotti nel medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 36.

In dettaglio, il nuovo comma 2-ter inserisce le imprese pubbliche tra i soggetti che detengono documenti o dati pubblici disponibili per il riutilizzo, in presenza di determinate condizioni. Il riferimento è, in particolare, alle imprese pubbliche che:

operano nei settori speciali di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ovvero i settori relativi a gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi;

agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;

agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'UE;

agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92.

Il nuovo comma 2-quater estende la disciplina di cui al comma 2-ter (ossia l'applicazione della disciplina sul riutilizzo) anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del citato articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in gene-

rare, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse.

In proposito, la relazione illustrativa dello schema di decreto sottolinea come con quest'ultima previsione si intenda dare attuazione al Considerando 19 della Direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della direttiva alle imprese private, in particolare quelle che forniscono servizi di interesse generale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003 sono aggiunti i nuovi commi *2-bis* e *2-quinquies*, che estendono l'ambito di applicazione del decreto, rispettivamente, ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo *9-bis*, che lo schema in esame intende introdurre, e ai documenti ai quali si applica il decreto legislativo n. 32 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/12/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica alcune delle principali definizioni del citato decreto legislativo n. 36 (raggruppate nell'articolo 2), in molti casi aggiornando i riferimenti normativi che risultano ormai superati, in altri casi introducendo nuove definizioni in conformità alle previsioni della direttiva del 2019.

Il comma 4 introduce modificazioni e integrazioni all'articolo 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003, relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto.

In particolare, sono inserite singole disposizioni che escludono espressamente:

i documenti, detenuti dalle imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale e/o che siano connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;

i documenti esclusi dall'accesso procedimentale o dall'accesso civico semplice o generalizzato rispettivamente ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e ai

sensi dell'articolo *5-bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013;

i documenti per i quali l'accesso è escluso, limitato, o risulti pregiudizievole alla vita privata o all'integrità delle persone, ai sensi delle previsioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché alle parti di documenti per i quali è consentito l'accesso, ma che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative.

Inoltre, inserendo un nuovo comma *1-bis* nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 36, si prevede che, per impedire il riutilizzo di documenti o limitarne il riutilizzo, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare attività di diffusione o riproduzione, distribuzione al pubblico delle banche-dati, di cui all'articolo *64-quinquies* della legge n. 633 del 1941, salvo i limiti stabiliti dal decreto.

Il comma 5 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che contiene una generale clausola di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d'autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di proprietà industriale.

In particolare, si integra il testo prevedendo che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

Il comma 6 riscrive integralmente il procedimento relativo all'esame della richiesta di riutilizzo dei documenti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003.

In particolare, viene stabilito un termine di trenta giorni per l'esame delle richieste da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico. Il termine può essere prorogato di ulteriori venti giorni solo nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse, dan-

done comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta.

In caso di accettazione della richiesta, la norma stabilisce che i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza.

In caso di diniego, il provvedimento deve essere munito di motivazione sulla base delle disposizioni del presente decreto. In tali casi, comunque, il richiedente può esperire i mezzi di tutela avverso il diniego all'accesso ai documenti amministrativi, previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge n. 241 del 1990.

In deroga a tali disposizioni, si stabilisce che i termini e le modalità di riutilizzo dei dati sono invece stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti dalle imprese pubbliche, dagli istituti di istruzione, dalle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, o che finanziano la ricerca e dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, ossia Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Agenzia informazioni e sicurezza esterna e Agenzia informazioni e sicurezza interna.

Il comma 7 – che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006 – disciplina in modo dettagliato i formati con i quali sono resi disponibili i documenti, e ove possibile i relativi metadati, ai fini del loro riutilizzo.

In primo luogo, viene sostituita la vigente previsione che rinvia ai formati previsti dagli articoli 52 e 68 del Codice dell'amministrazione digitale – CAD (disposizioni quasi del tutto abrogate); la nuova formulazione prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente, facendo riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, lettere *c-bis*) e *c-ter*), del decreto legislativo n. 36 del 2006, come modificato dal provvedimento in esame. Si mantiene la previsione del rispetto delle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2006, come modificato dal provvedimento in esame.

Inoltre, vengono ridefiniti gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico: tali soggetti, come già previsto dalla norma vigente, non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o a fornire estratti per soddisfare la richiesta, laddove ciò comporti difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. A ciò si aggiunge una ulteriore previsione: gli stessi soggetti non sono tenuti a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permettere il riutilizzo.

Si prevede poi che i documenti resi disponibili per il riutilizzo siano prodotti secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

La novella distingue tra i dati dinamici e dei dati di elevato valore.

In particolare, con riferimento ai dati dinamici, si chiarisce che, salvo le previsioni del comma 2 (ossia l'esenzione dall'obbligo di adeguare i documenti o di crearne di nuovi), le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili per il riutilizzo i predetti dati, in tempo reale dopo la raccolta tramite interfacce API adeguate e, ove possibile, tramite *download* in blocco. Se ciò eccede le capacità finanziarie e tecniche degli enti pubblici, i predetti dati sono resi disponibili entro un termine e con momentanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento delle amministrazioni titolari dei dati.

Anche le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune interfacce API e, ove possibile, tramite *download* in blocco.

Si precisa altresì che, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche mettano a disposizione dati territoriali e di monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali, è necessario rinviare alla disciplina di cui alla direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 (cosiddetta direttiva INSPIRE, acronimo di *IN*frastructure for *S*patial *I*nfoRmation in *E*urope), recepita nell'ordinamento italiano con il de-

creto legislativo n. 32 del 2010, con cui è stata istituita in Italia l'Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, quale nodo dell'infrastruttura comunitaria. INSPIRE e, nel suo ambito, l'Infrastruttura nazionale hanno lo scopo di rendere omogenee e condivisibili, all'interno dell'Unione europea, le informazioni georeferenziate di carattere ambientale, affinché queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che possa avere ripercussioni sull'ambiente.

Il comma 8 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006, in materia di tariffazione dei dati resi disponibili.

Fermo restando il principio della gratuità della messa a disposizione dei dati, si prevede la possibilità di richiedere un corrispettivo per il recupero dei costi « marginali » (nella versione vigente si fa riferimento ai costi « effettivi ») sostenuti per le attività svolte a tal fine, nonché di quelli per l'anonimizzazione dei dati personali o per le misure per proteggere le informazioni commerciali di carattere riservato.

Il principio di gratuità non si applica, oltre alle biblioteche, musei, archivi e pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire i costi inerenti lo svolgimento di servizi pubblici (come previsto dalla normativa vigente), anche alle imprese pubbliche.

Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, in un esercizio contabile, non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

Inoltre, la disposizione fa rinvio a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico esclusi dal principio di gratuità.

L'importo totale delle tariffe per le pubbliche amministrazioni e le imprese è calcolato mediante decreti adottati dai Ministri competenti (mentre la normativa vigente fa riferimento a tariffe fissate dall'Agid).

Sono fatte salve le disposizioni speciali relative alla riproduzione dei documenti, dati e informazioni catastali e ipotecarie (di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge n. 311 del 2004).

Il provvedimento fa altresì salve anche le disposizioni dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, che ha abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali.

Sono inoltre abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36, in quanto superati dall'adeguamento della normativa ad opera del provvedimento in esame.

Si prevede, inoltre, il riutilizzo gratuito della serie di dati di elevato valore e per i dati della ricerca.

Si prevede altresì che le tariffe per il riutilizzo, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comunicate all'Agenzia per l'Italia digitale e sui rispettivi siti siano pubblicati le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.

Il comma 9 novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2006, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche, per consentire il riutilizzo dei documenti sono tenuti ad adottare delle licenze standard (come già previsto) disponibili in formato digitale. Viene eliminato il riferimento all'indicazione nella licenza standard dei mezzi di impugnazione.

Rafforzando la formulazione vigente, si sancisce che il riutilizzo non deve essere soggetto a condizioni di sorta, salvo che esse non risultino obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse.

Nelle ipotesi in cui una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizzino documenti per attività com-

mercials che esulano dall'ambito dei propri compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei predetti documenti è sottoposta alle medesime condizioni e tariffe applicate agli altri riutilizzatori.

Come precisato nella relazione illustrativa, « si sancisce un principio di parità di trattamento tra gli utilizzatori, nei casi in cui l'utilizzo per fini commerciali avvenga da parte delle pubbliche amministrazioni, ma non nell'esercizio dei compiti di servizio pubblico ».

Si afferma altresì il principio di non discriminazione per categorie simili di riutilizzo anche a livello transfrontaliero e quello del rispetto delle regole della concorrenza.

Il comma 10 novella l'articolo 9 del decreto legislativo 36 del 2006, prevedendo che i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'intervento normativa, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti gli elenchi delle categorie dei dati detenuti per il riutilizzo. Viene mantenuta la previsione vigente secondo la quale gli stessi soggetti sono tenuti a individuare anche gli strumenti per rendere più agevole la ricerca anche interlinguistica dei predetti documenti.

Si specifica poi che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgiD) costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati, a eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati territoriali.

Si prevede altresì che gli enti pubblici sono tenuti a utilizzare le modalità per facilitare la conservazione dei documenti, garantendo che, in conformità alle previsioni dell'articolo 44 del codice dell'Amministrazione digitale, quanto sia conservato, posseda le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

Il comma 11 introduce un nuovo articolo 9-*bis* al decreto legislativo n. 36 del 2006, in materia di riutilizzo dei dati della ricerca.

Si prevede, in particolare, al comma 1 del nuovo articolo 9-*bis*, che i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali in conformità a quanto stabilito dal provvedimento in esame, nel rispetto:

della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile;

degli « interessi commerciali »; in proposito ricorda che la direttiva, all'articolo 10, fa riferimento a « sicurezza e legittimi interessi commerciali »;

della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale (ai sensi della legge n. 633 del 1941);

della normativa in materia di diritti di proprietà industriale (ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2005).

Al comma 2 nuovo articolo 9-*bis* si specifica che la previsione di carattere generale di cui al comma 1 trova applicazione nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.

Viene altresì previsto che i predetti dati della ricerca rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.

Il comma 12 dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006, che prevede i casi di riutilizzo di documenti, specificando, in particolare, che nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite in tale decreto legislativo.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'articolo oggetto di abrogazione è superato dal complesso delle disposizioni

previste dal provvedimento in esame: in particolare, quanto stabilito dal primo comma si rinviene nella definizione di riutilizzo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo, mentre la previsione contenuta al comma 2 è inserita nel nuovo comma 3 dell'articolo 8.

Il comma 13 reca una serie di modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2006, in materia di accordi di esclusiva.

Viene in particolare esteso l'ambito di applicazione ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico e, in generale, dei gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse (di cui all'articolo 1, comma 2-*quater*). Si stabilisce che questi possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006, oggetto di modifica da parte dello schema in esame, « anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti ». I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi.

Si specifica inoltre che qualora per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico sia necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano effetto; i termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale.

In deroga a quanto previsto, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni. Gli accordi che concedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi pubblici *online*, fatto salvo

il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.

In via generale, si stabilisce che le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche *online* almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia. L'effetto di tali disposizioni è soggetto a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. I termini definitivi degli accordi sono trasparenti e resi pubblici *on-line*.

Una disposizione transitoria specifica altresì che i diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.

Il comma 14 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2006, al fine di disporre che all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) spetta l'adozione delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 71).

Viene di conseguenza superato il testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 36, che definisce le procedure per le regole tecniche per la fornitura di documenti.

Il comma 15 inserisce un nuovo articolo 12-*bis* nel decreto legislativo n. 36 del 2006,

riguardante specifiche serie di dati di elevato valore.

Al riguardo ricorda che la direttiva oggetto di recepimento definisce «serie di dati di elevato valore» i documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, sin particolare in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati.

Il nuovo articolo 12-*bis* individua quindi le disposizioni che si applicano alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019, all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva).

In particolare, tali serie di dati:

sono rese disponibili gratuitamente, salvo che gli atti di esecuzione non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita; siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi (in proposito richiama l'articolo 6 della direttiva); siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti; in tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva) che stabilisce l'elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie previste e ulteriori determinazioni;

sono rese leggibili meccanicamente;

sono fornite mediante API (*Application programming interface*);

sono fornite come *download* in blocco, se del caso.

Si prevede inoltre che l'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualità dei suddetti dati in ambito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore geografico i dati geospaziali. Si specifica che la cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico è finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto.

Le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono fornire copia dei documenti derivati che, su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall'Istituto.

I rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato.

Sotto un profilo strettamente formale, segnala l'esigenza di sostituire la numerazione « comma 3 » del nuovo articolo 12-*bis* con quella « comma 2 », essendo tale articolo composto da due soli commi.

L'articolo 2 dello schema di decreto prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2015, che aveva dato attuazione alla direttiva 2013/37/UE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

L'articolo 3 dispone che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Svolgendo alcune considerazioni finali, dopo aver rilevato come la scelta di prevedere un'apertura dei dati e un riutilizzo dell'informazione del settore pubblico desti alcune perplessità e merita un'attenta riflessione che valuti tutti gli interessi in

gioco, ritiene opportuno attendere il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati al fine di permettere la Commissione di compiere una valutazione compiuta sul provvedimento.

Emanuele PRISCO (FDI) evidenzia come, già in avvio di discussione, emergendo una certa difformità tra l'orientamento del gruppo di maggioranza relativa e il Governo, non vi siano buoni segnali di compattezza dei gruppi di maggioranza.

Valentina CORNELI (M5S) *relatrice*, in risposta alle considerazioni del deputato Prisco, osserva come il provvedimento costituisca lo strumento di attuazione di una normativa europea.

Fausto RACITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	23
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. C. 3074 di iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Bruna Rucci, psicologa-psicoterapeuta CTP in cause di affidamento dei minori, e di Giovanni Giulio Valtolina, professore di Psicologia dello Sviluppo presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	29
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

C. 3074 di iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3074 di iniziativa popolare, in materia di norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Comunica, quindi, che il relatore, onorevole Gallo, sostituisce *ad rem* l'onorevole Scutellà.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento, composto da tre articoli, è volto ad introdurre nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa della propaganda del regime fascista e nazifascista. La proposta inoltre interviene sulla normativa vigente con riguardo al compimento, in pubbliche riunioni, di « manifestazioni esteriori » o ostentazione di simboli ed emblemi riconducibili ai contenuti e metodi dei partiti fascisti e nazifascisti.

Evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa popolare in esame, aggiungendo l'articolo 293-*bis* nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, introduce nel codice penale il delitto di propaganda del regime fascista e nazifascista. Il nuovo articolo 293-*bis* punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque: propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazional-socialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti; fa comunque propaganda dei suddetti contenuti, richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità. Tali condotte sono punite ai sensi dell'articolo 293-*bis*, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Al riguardo, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'illustrazione più dettagliata del quadro normativo di riferimento, rammenta che la legge 20 giugno 1952, n. 645, recante « norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione » (cosiddetta legge Scelba) ha vietato la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista e previsto i reati di apologia di fascismo, di istigazione e reiterazione delle pratiche tipiche e proprie del partito e del regime. Inoltre, il decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993 (cosiddetta legge Mancino), ha introdotto specifiche ipotesi di delitto per la repressione delle condotte di propaganda delle idee fondate sulla superiorità della razza e di istigazione a commettere violenza per mo-

tivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche se non legate alla dottrina fascista.

Rammenta inoltre che l'articolo 604-*bis* del codice penale (già articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera *a*): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro); chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera *b*): reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 1 a 6 anni). Sottolinea che il terzo comma dell'articolo 604-*bis*, infine, prevede un'aggravante speciale (reclusione da 2 a 6 anni) quando la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o all'odio razziale, etnico o religioso siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e si fondino « in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra » come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l'umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989.

Osserva che la sanzionabilità dell'apologia del fascismo ha da tempo sollevato

discussioni in relazione ai limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. La Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione con la sentenza n. 1 del 1957 in merito alla costituzionalità della legge Scelba con riguardo all'apologia del fascismo (articolo 4) e alle manifestazioni fasciste (articolo 5), precisando che l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una semplice difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista cioè in una « istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente ». Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 1958, confermando la legittimità dell'articolo 5 della legge Scelba che vieta le manifestazioni fasciste (nel caso specifico, si valutava la legittimità del saluto romano), ha chiarito i presupposti per la sanzionabilità dell'illecito, chiarendone il perimetro di applicazione. In particolare, la Corte ha affermato che la denominazione di « manifestazioni fasciste » adottata dalla legge del 1952 e l'uso dell'avverbio « pubblicamente » fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Anche la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sulle leggi Scelba e Mancino. In relazione al rapporto tra le disposizioni delle due leggi – che sanzionano fattispecie sostanzialmente sovrapponibili – la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha affermato che la norma di cui all'articolo 1 della legge Mancino ha carattere di sussidiarietà rispetto a quella dell'articolo 1 della legge Scelba (che punisce la ricostituzione del partito fascista), per cui la prima trova applicazione solo ove la legge Scelba non sia applicabile per insussistenza nella fattispecie concreta di elementi specializzanti rispetto a quelli contemplati nella norma sussidiaria.

Con riferimento al nuovo articolo 293-bis del codice penale introdotto dall'articolo 1 della proposta in esame, rileva che lo stesso prevede inoltre due aggravanti specifiche che consistono nella commissione del fatto attraverso strumenti telematici o informatici (secondo comma) e nella commissione del fatto con modalità e atti espressivi dell'odio etnico o razziale (comma terzo). In entrambi i casi la pena è aumentata di un terzo.

Ricorda che gli articoli 2 e 3 della proposta di legge intervengono sulla normativa vigente con riguardo al compimento, in pubbliche riunioni, di « manifestazioni esteriori » o ostentazione di simboli ed emblemi riconducibili ai contenuti e metodi dei partiti fascisti e nazifascisti. In particolare, l'articolo 2 modifica l'articolo 5, primo comma, della legge Scelba che, con riguardo al delitto di manifestazioni fasciste in pubbliche riunioni, punisce attualmente con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 206 a 516 euro, chiunque partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste. Con la novella si inasprisce la suddetta pena, individuandone il minimo in sei mesi di reclusione. L'articolo 3 interviene sulla legge Mancino con riguardo alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da euro 103 a euro 258 il compimento, in pubbliche riunioni, di « manifestazioni esteriori » tipiche di organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La novella è volta a prevedere un'aggravante consistente nell'aumento del doppio della suddetta pena qualora tali manifestazioni riguardino emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco.

Ciò premesso, si dichiara disponibile a valutare tutte i rilievi che dovessero essere formulati nel corso del dibattito in Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nell'assicurare che la Commissione potrà disporre

delle sedute necessarie per approfondire il provvedimento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Atto n. 286.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo scadrà il 16 settembre prossimo e che il rappresentante del Governo ha nella seduta di ieri manifestato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 30 settembre prossimo.

Vittorio FERRARESI (M5S) *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286) volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Evidenzia che, come si precisa nella relazione illustrativa, la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale « è

ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (202110055) per mancato recepimento della direttiva predetta ». In particolare la direttiva, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, la cosiddetta direttiva PIF (e dal decreto legislativo di recepimento n. 75 del 2020), si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi.

Con riferimento al contenuto della direttiva (UE) 2018/1673, sottolinea che la stessa si propone di consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia di contrasto del riciclaggio mediante il diritto penale. A tal fine il riciclaggio è qualificato come reato qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un'attività criminosa (articolo 3, paragrafo 1). L'articolo 2 stabilisce, tra le altre, definizioni dettagliate dei concetti di « beni » (paragrafo 2), « persona giuridica » (paragrafo 3) ed « attività criminosa » (paragrafo 1). Il paragrafo 1 contiene anche un elenco, non esaustivo, di categorie da considerare attività criminosa, tra cui: la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato (lettera *a*), il terrorismo (lettera *b*), la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (lettera *c*) ed i reati ambientali (lettera *l*). Può concretizzarsi nella conversione o trasferimento di beni (lettera *a*); nell'occultamento o dissimulazione della loro reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà (lettera *b*); nel loro acquisto, detenzione o utilizzazione (lettera *c*).

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la punibilità di chi poteva sospettare o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza dei beni. In virtù del paragrafo 3, invece, dovranno far sì che la condanna possa avvenire a prescindere dall'esistenza di condanne precedenti (lettera *a*) e dalla determinazione di tutti gli elementi fattuali o circostanze relative (lettera *b*). La lettera *c*) estende i reati ai beni provenienti da condotta che abbia avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, « qualora tale condotta costituisca un'attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale ». Ai sensi dell'articolo 4 sono da considerare reati anche il concorso, l'istigazione e il tentativo di commettere riciclaggio.

Rileva che, in termini di sanzioni, l'articolo 5 incarica gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati che costituiscono riciclaggio « siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive » (paragrafo 1); stabilisce per alcuni di essi una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni (paragrafo 2), con possibilità di riconoscere sanzioni o misure aggiuntive (paragrafo 3). È possibile riconoscere circostanze aggravanti ai sensi dell'articolo 6.

Sottolinea che l'articolo 7 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, che possono essere sottoposte alle sanzioni pecuniarie penali e non penali elencate dall'articolo 8. Queste si estendono fino all'adozione di provvedimenti giudiziari di liquidazione (lettera *e*) e alla chiusura, temporanea o permanente, dei locali usati per commettere il reato (lettera *f*). Il congelamento o la confisca dei proventi e dei beni strumentali utilizzati è regolata dall'articolo 9. In termini di giurisdizione, la competenza degli Stati membri è stabilita in virtù di un criterio territoriale (reato commesso, anche solo parzialmente, nel territorio di uno Stato membro) e di cittadinanza (reato commesso da un cittadino) (articolo 10, paragrafo 1). Criteri da applicare in caso di volontà, da parte di uno Stato membro, di estendere la propria giu-

risdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio (paragrafo 2) e di incertezza sulla giurisdizione applicabile (paragrafo 3) sono dettati dall'articolo 10. È prevista la possibilità di superare ogni incertezza deferendo la questione a Eurojust (paragrafo 3, comma 2). Gli Stati membri sono tenuti (articolo 11) a dotare gli incaricati delle indagini o dell'azione penale di « strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità ».

Sottolinea, infine, che l'articolo 1, paragrafo 2, specifica che le norme della direttiva in titolo non si applicano al riciclaggio di beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In quest'ultimo caso, infatti, sono applicabili le specifiche norme di cui alla direttiva (UE) 2017/1371.

Rammenta che il termine per il recepimento della direttiva è posto al 3 dicembre 2020 e che la direttiva genera dalla proposta della Commissione europea di cui al COM (2016)826 del 21 dicembre 2016.

Per quanto attiene alla norma di delega, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e dell'Allegato A, numero 2, della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020). Per i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, il citato articolo 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della legge stessa. Poiché il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 è scaduto il 3 dicembre 2020 (data antecedente all'entrata in vigore – l'8 maggio 2021 – della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere – dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto, per effetto dello « scorrimento dei termini » necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare il termine per l'esercizio della delega è prorogato fino all'8 novembre 2021.

Con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più approfondita analisi del provvedimento, fa presente che lo stesso si compone di due articoli. L'articolo 1 – dando attuazione agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva – apporta una serie di modifiche al codice penale. In particolare la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 – in attuazione dell'articolo 10 della direttiva – modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. La legge n. 3 del 2019 ha inserito al quarto comma dell'articolo 9 l'esclusione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa per i delitti di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articoli 320 e 321) e traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis*). Lo schema in esame modifica il quarto comma inserendo fra i reati per i quali è esclusa la necessità

della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa anche i reati di riciclaggio di cui agli articoli 648 (Ricettazione) e 648-*ter.l* (Autoriciclaggio).

Osserva che il numero 1) della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame – in attuazione degli articoli 3 e 6 della direttiva – modifica la disciplina del reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale, introducendo nel citato articolo 648: un nuovo secondo comma che prevede l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; un nuovo terzo comma che stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Fa presente, inoltre, che il numero 2 della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 del codice penale che disciplina la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. Si tratta di una modifica che, come sottolinea la relazione illustrativa, è motivata da ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Si prevede all'uopo una incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione. Nel dettaglio nei casi di particolare tenuità si applica: la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto; la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Conseguentemente, la lettera *b*) modifica – nell'articolo 240-*bis* del codice penale relativo ai casi di confisca – il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 del codice penale con quello al comma quarto del medesimo articolo.

Rileva che la lettera *d*) modifica l'articolo 648-*bis* del codice penale che disciplina il reato di riciclaggio, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che pre-

vede, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 (numero 2). Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, sopprimendo il riferimento al carattere non colposo dei delitti « presupposto » del reato di riciclaggio (numero 1). La lettera *e*) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-ter del codice penale inserendo una nuova disposizione che prevede che quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 (numero 1). È inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo 648 di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-ter (numero 2). La lettera *f*), infine, modifica l'articolo 648-ter.1., in materia di autoriciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti « non colposi » contenuto nel primo comma (numero 1); introducendo nello schema un ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 (numero 2); modificando la diminuzione di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni) (numero 3); apportando una modifica di coordinamento al terzo comma (numero 4).

Fa presente, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, nel rammentare che nei confronti della Repubblica italiana è stato già comunicato l'avvio di una procedura di infrazione, si dichiara convinto che la Commissione sarà in grado di svolgere un ottimo lavoro non solo per rispondere alle esigenze dell'Esecutivo ma anche perché il nostro ordinamento sulla materia è carente a livello europeo. Sottolineando come lo schema predisposto dal Governo sia completo, manifesta tuttavia la propria disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni avanzate dai colleghi.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta della prossima settimana, come già preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 settembre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Bruna Rucci, psicologa-psicoterapeuta CTP in cause di affidamento dei minori, e di Giovanni Giulio Valtolina, professore di Psicologia dello Sviluppo presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). Atto n. 276 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Atto n. 283 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Doc. XXVII, n. 25 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	37
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).

Atto n. 276.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza

dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/262, che stabilisce il regime generale delle accise. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (Legge n. 53 del 2021), senza previsione di specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 14 settembre 2021. Poiché tale data è successiva al 31 agosto 2021 (termine per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio

della delega è posticipato al 30 novembre 2021.

Ricorda preliminarmente che la direttiva (UE) 2020/262 rifonde e abroga, a decorrere dal 13 febbraio 2023, la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, e mira in generale ad armonizzare le condizioni per la riscossione delle accise, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Rammenta inoltre che i prodotti sottoposti ad accisa sono:

prodotti energetici ed elettricità;

alcol e bevande alcoliche;

tabacchi lavorati.

Sulla base della considerazione che ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è necessario che la nozione di accisa e le condizioni della sua esigibilità siano uguali in tutti gli Stati membri, la direttiva (UE) 2020/262 precisa che i prodotti sono soggetti ad accisa all'atto della loro fabbricazione, compresa l'estrazione, nel territorio dell'Unione, o della loro importazione o ingresso irregolare nel territorio dell'Unione e che l'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo (articolo 6).

L'articolo 7 della direttiva individua il debitore dell'accisa divenuta esigibile, mentre l'articolo 9 prevede che, in caso di irregolarità durante i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione, l'accisa dovrà essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l'irregolarità che porta all'immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l'irregolarità, nello Stato membro in cui l'irregolarità è stata rilevata.

L'articolo 11 individua alcune ipotesi di esenzione dal pagamento dell'accisa, in relazione all'utilizzo al quale sono destinati i prodotti.

Ricorda poi che, fatta salva la direttiva in oggetto, spetta agli Stati membri stabilire le norme interne in materia di fabbricazione, trasformazione, detenzione e magaz-

zinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa (articolo 14).

La fabbricazione, la trasformazione, la detenzione e il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale, la cui apertura ed esercizio sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito (articolo 14).

Prima della loro immissione in consumo i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare nell'Unione in sospensione dall'accisa, soltanto sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico (articolo 20).

Se i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali o per essere utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione. I prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati solo da uno spediteur certificato a un destinatario certificato (articolo 33).

Per quanto riguarda le vendite a distanza, la direttiva prevede la possibilità di consentire allo spediteur di nominare un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione, quale debitore dell'accisa (articolo 44).

La direttiva armonizza inoltre le norme relativamente:

alla distruzione e la perdita dei prodotti soggetti ad accisa (articoli 6 e 45);

al certificato di esenzione per i prodotti che circolano in regime di sospensione dall'accisa e beneficiano dell'esenzione dal pagamento (articolo 12);

all'esonero dalla garanzia per i movimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse (articolo 17).

Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto dello Schema, segnala innanzitutto che questo reca numerose e consistenti modifiche al Testo unico delle accise

– TUA, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica in più parti l'articolo 1 del TUA, che contiene le definizioni rilevanti.

In sintesi, oltre a interventi di coordinamento, sono introdotte le seguenti definizioni:

prodotti non unionali, come definiti dal Codice doganale dell'Unione, la cui individuazione è derivata, *a contrario*, dalla categoria delle merci unionali;

ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa. Tale definizione è funzionale all'individuazione del momento in cui si deve considerare sorta l'obbligazione tributaria in materia di accisa sui medesimi prodotti e del soggetto tenuto al pagamento del tributo;

destinatario certificato e speditore certificato;

e-DAS, ovvero il documento di accompagnamento elettronico semplificato.

La lettera *b*) modifica l'articolo 2 del TUA in tema di presupposto dell'obbligazione d'accisa e sua esigibilità, in particolare aggiornando l'insieme delle fattispecie che determinano l'immissione in consumo dei prodotti stessi e dunque l'esigibilità dell'obbligazione tributaria.

In particolare il punto 1) della lettera *b*) indica espressamente che anche l'ingresso irregolare nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa – l'introduzione cioè senza il rispetto delle disposizioni imperative in materia doganale – comporta la nascita dell'obbligazione tributaria in materia di accisa.

Il punto 2) della lettera *b*) delinea le circostanze che, in caso di irregolarità, determinano l'esigibilità dell'accisa. In tale contesto è ribadito che il verificarsi di alcune condizioni, riguardanti i casi di confisca o di distruzione dei prodotti introdotti irregolarmente nel territorio dello Stato, estingue la pretesa tributaria.

La lettera *b*), al punto 3), identifica i soggetti responsabili del pagamento dell'ac-

cisa al verificarsi di talune circostanze particolari durante il trasferimento dei prodotti in regime sospensivo da tale tributo.

La lettera *c*) del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 4 del TUA, che disciplina l'abbuono dell'imposta in caso di perdite, distruzioni e cali.

Rispetto all'attuale formulazione, con la disposizione in commento:

sono delineate con maggior dettaglio le condizioni che, in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti soggetti ad accisa, danno luogo all'abbuono del tributo al verificarsi del caso fortuito o della forza maggiore e si equiparano al caso fortuito e alla forza maggiore, oltre ai fatti imputabili al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave, anche i fatti compiuti da terzi e non ascrivibili al soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa grave;

viene specificato che la perdita irrimediabile dei prodotti può essere totale o parziale;

si aggiornano le disposizioni in materia di perdite, i cosiddetti cali, avvenute durante la circolazione dei prodotti in regime sospensivo.

La lettera *d*) novella l'articolo 5 del TUA, che disciplina il regime del deposito fiscale dei prodotti soggetti ad accisa. Le norme proposte sono dirette a chiarire che l'autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale è circoscritta a quanto espressamente indicato nell'autorizzazione medesima e per specificare che il regime del deposito fiscale non può essere applicato ai prodotti non immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'UE.

Con la lettera *e*) sono sostituiti alcuni commi dell'articolo 6 del TUA, dedicato alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

L'articolo 6 è modificato anzitutto per recepire nell'ordinamento nazionale la possibilità, introdotta dalla direttiva, per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato e destinati ad essere esportati, di

essere vincolati al regime di transito esterno, dopo essere stati svincolati dal regime doganale di esportazione. Con il regime di transito esterno si consente la circolazione delle merci provenienti da Paesi terzi sul territorio comunitario prima di aver assolto le formalità doganali.

Viene introdotto un nuovo comma 7-*bis* dell'articolo 6 del TUA, con cui si chiarisce che l'attestazione circa la conclusione della circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa deve essere fornita dall'Ufficio doganale di esportazione attraverso la compilazione della nota di esportazione, che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno.

Ulteriori modifiche riguardano l'indicazione del formato telematico, in luogo di quello cartaceo, del documento che deve scortare le merci circolanti in regime sospensivo. Infine si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 6 del TUA non si applichino ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa, oltre che ai tabacchi da fiuto e da masticare.

Il comma 1, lettera *f*), modifica l'articolo 8 del TUA, recante la disciplina relativa alla figura del destinatario registrato, ovvero dell'operatore – diverso dal titolare di deposito fiscale – che è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

Le modifiche proposte specificano che al destinatario registrato, oltre ad essere vietato di detenere e spedire prodotti in regime sospensivo, è altresì preclusa l'attività di fabbricazione e trasformazione dei prodotti sui quali non sia stata previamente pagata l'imposta. Si precisa poi che nel deposito del destinatario registrato non possono essere detenute merci terze (non unionali).

La lettera *g*) inserisce l'articolo 8-*bis* nel TUA, che disciplina la nuova figura del destinatario certificato.

Il destinatario certificato può movimentare prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per

esservi consegnati per scopi commerciali. Può operare come destinatario certificato, previa autorizzazione, il soggetto che possiede già la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato. Sono previste norme particolari per i tabacchi lavorati.

Le modifiche all'articolo 9 del TUA, introdotte dalla lettera *h*), sono volte ad adeguare la terminologia attualmente utilizzata in relazione ai documenti che devono essere emessi per consentire il trasferimento dallo speditore registrato di prodotti soggetti ad accisa.

La lettera *i*) del comma 1 introduce un nuovo articolo 9-*bis* nel TUA per disciplinare la figura dello speditore certificato.

Segnala che lo speditore certificato è la persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire prodotti sottoposti ad accisa – immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro – verso un destinatario certificato di un altro Stato membro in cui sono consegnati per scopi commerciali. Non sono previsti requisiti soggettivi particolari per poter essere riconosciuto come speditore certificato, poiché il soggetto opera su prodotti per i quali l'accisa risulta essere stata già versata allo Stato; l'accisa verrà poi rimborsata dopo che sia stato provato l'avvenuto versamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione.

La lettera *l*) sostituisce integralmente l'articolo 10 del TUA, che disciplina la circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato italiano.

Rispetto all'attuale formulazione, con la disposizione in commento:

in aderenza a quanto previsto dalla direttiva, i prodotti devono essere inviati esclusivamente da uno speditore certificato a un destinatario certificato nazionale;

la circolazione dei prodotti in questione deve avvenire a seguito dell'emissione dell'e-DAS, con attribuzione di uno

specifico codice che individua univocamente il trasferimento dei prodotti in questione (codice unico di riferimento amministrativo semplificato);

viene stabilito il momento di inizio e fine della circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nello Stato italiano, con previsioni specifiche per l'ipotesi in cui il trasferimento dei prodotti avvenga mediante l'uso di automezzi;

sono introdotte disposizioni atte a disciplinare i casi in cui il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione o al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale;

è esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 alle merci non unionali.

Le modifiche apportate dalla lettera *m*) riguardano l'articolo 10-*bis* del TUA, che contiene altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, al solo fine di escludere l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai prodotti non unionali.

La lettera *n*) del comma 1 novella l'articolo 10-*ter* del TUA che disciplina i casi di irregolarità che si verificano durante il trasferimento, tra Paesi dell'UE, di prodotti sottoposti ad accisa che risultino aver già pagato il tributo in uno Stato membro, ma che sono destinati ad essere consumati nel territorio dello Stato italiano.

La lettera *o*) del comma 1 modifica l'articolo 11 del TUA, in materia di prodotti sottoposti ad accisa i quali, immessi in consumo in un altro Stato membro, sono acquistati da privati per il proprio consumo nel territorio nazionale, allo scopo di adeguarne la terminologia alla direttiva 262/2020/UE ed escludere l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

Con la lettera *p*) è integralmente sostituito l'articolo 12 del TUA che contiene

disposizioni in materia di deposito e circolazione – nel territorio nazionale – dei prodotti per i quali il debito di imposta in materia di accisa sia stato già assolto.

Con le modifiche proposte sono aggiornate le disposizioni dell'articolo 12, stabilendo che i prodotti in questione possano circolare sul territorio nazionale solo a seguito dell'emissione di un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per il trasferimento intraunionale di prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro, ovvero l'e-DAS.

Le lettere *q*), *r*) e *s*) modificano rispettivamente gli articoli 17, 23 e 28 del TUA, con finalità di aggiornamento e coordinamento.

La lettera *t*) sostituisce l'articolo 37 del TUA, recante disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per i produttori di vino.

La lettera *u*) modifica l'articolo 47 del TUA al fine di adeguare quanto in esso contenuto al dettato della direttiva, con riferimento ai cali che si possono verificare durante il trasferimento dei prodotti in regime sospensivo.

Infine la lettera *v*) corregge un errore materiale di rinvio normativo contenuto nell'articolo 56 del TUA.

L'articolo 2 dello schema stabilisce che i riferimenti normativi alla direttiva 2008/118/CE – in via di abrogazione – rinvenibili nelle norme tributarie in materia di accisa siano sostituiti da quelli alla nuova direttiva 2020/262/UE.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che le disposizioni introdotte all'articolo 1 siano efficaci a decorrere dal 13 febbraio 2023, in aderenza a quanto espressamente stabilito dalla direttiva oggetto di recepimento, ad eccezione di quanto previsto dal punto 1) della lettera *d*), e dalla lettera *v*), che sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame.

Il comma 2 dell'articolo 3 consente l'utilizzo del documento DAS cartaceo fino al 31 dicembre 2023, in aderenza a quanto espressamente stabilito dall'articolo 54 della direttiva.

Si dichiara infine disponibile a valutare qualsiasi contributo che dovesse pervenire

dai colleghi e dai soggetti interessati all'applicazione della normativa.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere parlamentare sul presente atto, così come sugli altri schemi di decreto legislativo assegnati alla Commissione all'inizio dello scorso mese di agosto, scadrà nel corso della prossima settimana. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo di concedere un maggior lasso di tempo alla Commissione per l'espressione dei pareri di propria competenza.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere i pareri della Commissione anche oltre il termine fissato, auspicando in ogni caso che l'iter degli atti possa concludersi entro la fine del corrente mese.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Atto n. 283.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1910, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella

legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, senza previsione di specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 14 settembre 2021. Poiché tale data è successiva all'8 agosto 2021 (termine per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato all'8 novembre 2021.

La direttiva (UE) 2018/1910 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, modifiche alla disciplina IVA delle operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di *call-off stock* e alle operazioni a catena. Tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2019 (articolo 2 della direttiva stessa); poiché detto termine è scaduto senza che siano state comunicate alla Commissione le misure per il recepimento completo è stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Passando a illustrare il contenuto della direttiva oggetto di recepimento, evidenzia che il punto 1 dell'articolo 1 disciplina il regime del *call-off stock*, che è uno schema negoziale diffuso negli scambi transnazionali di beni e che condivide alcuni elementi con il contratto estimatorio (di cui all'articolo 1556 del codice civile): il venditore trasferisce uno *stock* di beni presso un deposito situato in un altro Stato membro, a disposizione di un acquirente conosciuto, e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all'atto della loro estrazione dal deposito. In ogni caso l'accordo prevede una condizione sospensiva, e cioè rinvia il trasferimento della proprietà al momento del prelievo o allo scadere del termine concordato tra le parti per la restituzione. Dal punto di vista fiscale la direttiva dispone che tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, sono considerate – a determinate condizioni – una cessione

esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

Il punto 4 dell'articolo 1 impone al soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di *call-off stock* di tenere un apposito registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo. Analoga prescrizione è imposta al soggetto passivo destinatario.

Il punto 2 dell'articolo 1 disciplina le cosiddette operazioni a catena, ovvero cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario. La norma è volta a imputare la circolazione intracomunitaria dei beni a una sola delle cessioni. Pertanto, ai sensi del nuovo articolo 36-*bis* della direttiva 2006/112/CE, cosiddetta Direttiva IVA, qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tale disposizione non si applica se la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

Il punto 3 dell'articolo 1 riguarda le cessioni intracomunitarie esenti di beni. Con la norma in esame, l'inserimento del numero di identificazione IVA dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, diventa – oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione – una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione da imposta, anziché un requisito formale.

Infine il punto 5 dell'articolo 1 modifica la disciplina degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, dettagliandone il contenuto.

In particolare, ai sensi delle nuove norme, l'elenco riepilogativo presentato dal soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deve includere:

gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste per l'esenzione delle cessioni intracomunitarie;

le persone identificate ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti dei beni intracomunitari di cui all'articolo 42 della direttiva IVA (acquisti assoggettati all'IVA);

i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui ha prestatato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell'imposta.

Passando all'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1910, evidenzia che l'articolo 1 modifica in più punti il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

In particolare la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, introduce un nuovo articolo 38-*ter*, che disciplina gli acquisti di beni effettuati nel territorio dello Stato secondo il regime semplificato e armonizzato del sopra illustrato *call-off stock*.

Il nuovo articolo 38-*ter* stabilisce che il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro al territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario al ricorrere di tre condizioni che devono verificarsi congiuntamente:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede

della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini IVA nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

Al ricorrere di tali condizioni, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario dei beni, o dal soggetto che lo ha sostituito, purché questi, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato, ne acquisti la proprietà, circostanza che si realizza, in linea di massima, con il prelievo dei beni dal magazzino.

La lettera b) dell'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 41 del richiamato decreto-legge n. 331 del 1993, al fine di chiarire che requisito sostanziale della cessione intracomunitaria non imponibile è la comunicazione al cedente, da parte del cessionario, del numero di identificazione IVA assegnatogli da un altro Stato Membro e la compilazione, da parte del cedente, dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.

La lettera c) dell'articolo 1, comma 1, introduce due nuovi articoli al predetto decreto-legge. In particolare con il nuovo articolo 41-bis, con formulazione simmetrica al nuovo articolo 38-bis, vengono disciplinate le cessioni intracomunitarie in regime di *call-off stock* e sono in particolare chiarite le condizioni in base alle quali il cedente che trasferisce i beni della sua impresa dallo Stato ad un altro Stato membro per venderli in tale Stato, successivamente al loro arrivo, ad un soggetto passivo già individuato nel contratto, effettua una cessione intracomunitaria.

Il nuovo articolo 41-ter, per evitare che l'applicazione di criteri diversi tra gli Stati membri possa determinare una doppia imposizione o la non imposizione delle operazioni, individua la cessione, tra quelle della cosiddetta catena, che deve considerarsi come cessione intracomunitaria non imponibile.

Infine la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, modifica in più punti l'articolo 50 del

suddetto decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari.

Al riguardo segnala che viene soppresso il comma 1 del citato articolo 50, il cui contenuto è trasfuso nell'articolo 41, comma 2-ter (si veda la lettera b) dell'articolo 1, comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 50 viene modificato ai fini di coordinamento.

Viene poi inserito all'articolo 50 un nuovo comma 5-bis, che, per l'annotazione dei trasferimenti dei beni in regime di *call-off stock*, istituisce un apposito registro, il quale dovrà riportare le informazioni indicate dall'articolo 54-bis del regolamento (UE) di esecuzione n. 282/2011.

Viene infine integrato il comma 6 dell'articolo 50, al fine di prevedere l'obbligo di inserire nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie anche il numero di identificazione IVA dell'acquirente dei beni in regime di *call-off stock*, nonché le eventuali modifiche del contratto.

L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 dispone che lo schema entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.50.

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi.

Doc. XXVII, n. 25.

(Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione in oggetto.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, intervenendo anche a nome del relatore Fragonelli, illustra i contenuti della Relazione al Parlamento avente ad oggetto « Criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi », della quale la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna.

La citata relazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che recita che ai fini di una « ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari ».

Il documento, pur snello, fornisce un quadro approfondito del sistema attuale della riscossione e di alcune criticità che l'Agenzia delle entrate – Riscossione ha rilevato nell'attuale modalità di funzionamento della stessa, con l'indicazione di alcune proposte per il superamento delle problematiche descritte.

Come segnalato nella premessa, la prima parte del documento si concentra sulla genesi, le cause e l'attuale consistenza del cosiddetto magazzino dei crediti attualmente in carico all'Agenzia delle entrate – Riscossione, che – sia in termini di complessivo valore, sia in termini di volumi di crediti da gestire – è in progressiva crescita e ha raggiunto dimensioni che l'Agenzia

ritiene non più sostenibili e gestibili senza una soluzione strutturale.

Sono successivamente prospettate alcune proposte volte a razionalizzare e rendere più efficaci le procedure di riscossione. Al di là del merito delle proposte, di seguito illustrate, è comunque apprezzabile la chiarezza con cui sono delineate alcune incongruenze alla base delle proposte di correzione della disciplina.

Anche con riferimento al sistema di remunerazione dell'agente della riscossione – basato sull'aggio di riscossione e sui rimborsi forfettari delle spese sostenute per la notifica della cartella e per le procedure di recupero – il documento mette in luce come l'attuale sistema di riscossione, interamente rimesso a soggetti pubblici, appaia ormai scarsamente coerente con la disciplina vigente, suggerendo anche di valutare l'opportunità di ricondurre interamente alle competenze dell'Agenzia delle entrate anche l'attività di riscossione, da esercitarsi tramite una struttura specializzata ma non da un soggetto giuridico distinto, come d'altronde avviene nei principali Paesi europei.

Sempre in coerenza con l'assetto attuale della riscossione viene infine dedicata una specifica attenzione all'esigenza di superare le procedure (strutturate in relazione a rapporti giuridici che vedevano, fino al 2006, il coinvolgimento di soggetti concessionari esterni alla pubblica amministrazione nell'attività di riscossione, e per l'esattezza 36 società per azioni e due rami d'azienda bancari) per il scarico per insigibilità del credito, che contribuiscono non poco alle attuali dimensioni del magazzino.

Ritiene opportuno premettere che il passaggio dalla gestione privata della riscossione a quella centralizzata ha prodotto nel ventennio 2000-2020 un miglioramento significativo della riscossione (dai 3 miliardi medi annui nel periodo di gestione tramite concessionari, ai 10,9 miliardi nel periodo successivo alla costituzione di Agenzia delle entrate – Riscossione). È inoltre significativo che oltre un terzo dei crediti riscossi siano stati affidati all'agente nell'anno stesso o in quello precedente.

Ciononostante l'agente della riscossione lamenta come al 31 dicembre 2020 siano in capo all'agente stesso 999 miliardi di euro affidati dagli enti creditori, pur al netto di crediti fiscali e sanzioni variamente annullati con successivi atti normativi. Peraltro di tali importi, secondo quanto riportato nel documento, il 40 per cento del totale (401 miliardi di euro circa) appare di difficile recuperabilità (152,2 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 133,1 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 115,8 miliardi da nullatenenti, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria). Un altro 45 per cento (445 miliardi di euro circa) è riferito a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già svolto azioni esecutive e/o cautelari che non hanno consentito il recupero integrale dell'attuale loro debito. Della quota restante di crediti presenti nel magazzino, 52,6 miliardi di euro, 5 per cento del totale residuo, presentano una sospensione dell'attività di riscossione per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria o, ancora, perché gli importi residui rientrano tra le quote oggetto degli istituti di definizione agevolata in corso, 15,7 miliardi di euro sono oggetto di rateizzazione in corso e, infine, i restanti 84,6 miliardi di euro risultano comprensivi anche di posizioni per le quali, in ragione di previsioni normative a tutela dei contribuenti, sono inibite, o limitate, per l'agente della riscossione le azioni di recupero.

Interessanti anche gli importi da riscuotere e il numero di crediti affidati, costituenti il suddetto magazzino: 225 milioni di crediti, contenuti in 137 milioni di atti. In massima parte i crediti sono per importi modesti (il 78 per cento dei crediti, oltre 178 milioni, ha importo inferiore a mille euro e pur quantitativamente rilevantissimi, da un punto di vista degli importi complessivi concernono appena il 5,6 per cento del magazzino) mentre il 64 per cento del valore dei crediti residui si concentra in appena 875.000 crediti (lo 0,4 per cento) superiori ai 100.000 euro. La restante parte (48 milioni di crediti, per un

valore di 307 miliardi di carico residuo, si riferiscono a crediti tra 1.000 e 100.000 euro).

Peraltro i crediti affidati annualmente all'agente (pari in media a circa 29,4 milioni di crediti) sono per lo più di importo inferiore a 5.000 euro (24,5 milioni di euro, pari all'83,4 per cento del totale, inferiori a 1.000 euro e 3,5 milioni di euro di crediti, pari al 12 per cento del totale tra 1.000 e 5.000 euro). Al 95,4 per cento dei crediti corrisponde tuttavia una quota del carico pari a meno del 20 per cento. Nel documento si segnala come l'entità degli accertamenti su base annuale sia superiore all'attuale effettiva possibilità di recupero da parte dell'agente della riscossione.

Significativo anche il numero di contribuenti coinvolti: 18 milioni, di cui 3 milioni di persone giuridiche e 15 milioni di persone fisiche. Infine la distribuzione temporale dei crediti è più o meno equamente divisa tra crediti affidati fino al 2010, crediti affidati tra il 2011 e il 2015 e crediti affidati successivamente al 2015.

Si precisa peraltro che quasi il 90 per cento degli 8 milioni di contribuenti che sono destinatari ogni anno di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi, risulta già avere avuto iscrizioni: tale elemento, sottolinea il documento, rileva l'alta recidività dei contribuenti che non regolarizzano il proprio debito nella fase antecedente l'inizio del processo di riscossione gestito dall'agente della riscossione. Sia l'entità del magazzino, sia l'arretrato fiscale italiano generato ogni anno purtroppo rappresentano di gran lunga il dato peggiore in Europa.

Viene rilevato come alcune delle misure di riduzione del magazzino dei crediti, come le varie forme di definizione agevolata, abbiano inciso sul numero delle pendenze, ma che le stesse non sono state sufficienti a risolvere strutturalmente le problematiche.

In particolare l'agente lamenta come alla creazione del magazzino in essere contribuiscano fattori prettamente normativi e procedurali.

Si segnalano in particolare l'impegnativa serie di notificazioni che dilatano i

tempi di avvio dell'azione di riscossione, quali ad esempio la necessità, decorso un anno dalla notifica della cartella pagamento, di far precedere l'azione esecutiva dall'invio al debitore di un nuovo atto di intimazione al pagamento del debito, che a sua volta perde efficacia, trascorso un anno dalla data di notifica, con conseguente necessità di notificare un nuovo atto prima di avviare le procedure esecutive di recupero; per i crediti di importo inferiore a 1.000 euro, di sollecitare il contribuente al pagamento e di dover attendere 120 giorni dall'invio di un apposito « preavviso » prima che l'agente della riscossione possa intraprendere azioni esecutive, ad esempio il pignoramento; per i crediti contenuti negli avvisi di accertamento esecutivo, di inviare al debitore uno specifico avviso di presa in carico, con il quale lo si informa dell'avvenuto passaggio « formale » dell'incarico di riscossione dall'ente creditore all'agente della riscossione, il quale, peraltro, non può procedere ad esecuzione forzata – salvo casi di fondato pericolo per la riscossione – nei successivi 180 giorni all'affidamento del credito da riscuotere.

Tali adempimenti, stando al documento, assorbono buona parte della capacità operativa dell'agente della riscossione, dilatando la tempistica di avvio dell'azione di recupero e riducendone, dal punto di vista del contribuente, la relativa deterrenza.

Il secondo profilo che cagiona l'accumulo di arretrati nel magazzino risiede nella mancanza di una prassi di cancellazione dei debiti arretrati e ormai inesigibili.

Preliminarmente sono evidenziate nel documento con chiarezza alcune categorie di contribuenti nei confronti dei quali avviene remota o sostanzialmente impossibile la riscossione in ragione delle relative posizioni personali: si tratta in particolare di soggetti con procedura concorsuale chiusa, soggetti deceduti senza eredi, soggetti nullatenenti o con solo la prima casa d'abitazione. Per tali soggetti (una volta accertata rigorosamente la sussistenza di tali condizioni soggettive), si propone un meccanismo di discarico automatico nell'ambito di una possibile riforma dell'attuale disciplina dell'inesigibilità, con conseguentemente can-

cellazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Un caso particolare concerne le sanzioni per violazioni del Codice della strada in capo a soggetti deceduti (non esigibili).

Per i soggetti nullatenenti tuttavia la Relazione segnala che non è stata considerata la presenza di eventuali rapporti di tipo finanziario intestati al soggetto debitore, per cui per tali contribuenti – che in qualche caso hanno persino piani di rateazione in corso – il discarico va adeguatamente ponderato con la necessità di dimensionare i correlati effetti negativi sul gettito della riscossione a mezzo ruolo.

Analoga esigenza si pone per coloro che sono titolari solo di prima casa d'abitazione.

Tali contribuenti complessivamente sono il 24 per cento di quelli presenti nel magazzino, risultano destinatari del 19 per cento delle cartelle per un carico contabile residuo pari al 34 per cento del totale.

Per quanto riguarda invece la disciplina normativa della cancellazione dei debiti inesigibili il documento ne sottolinea l'incoerenza con l'attuale sistema di riscossione (che è gestito da un soggetto pubblico) derivante dal fatto che il complesso delle regole di controllo risalgono al 1999 quando la riscossione era affidata a soggetti concessionari privati.

Tra le varie difficoltà segnalate nel documento (anche connesse ad interventi a tutela dei contribuenti che hanno limitato i poteri dell'agente in modo anche superiore a quanto avvenga in altri Paesi europei) appare evidente la problematica per l'agente della riscossione di dimostrare, secondo l'attuale normativa, a ciascuno degli enti creditori (circa 13.000 tra erario, INPS, INAIL, Ministeri, regioni, comuni e casse di previdenza) e per ciascun credito affidato, di non aver tralasciato nessuna delle possibili attività potenzialmente idonee al recupero del credito e, quindi, di aver posto in essere ogni utile iniziativa nei confronti di ogni singolo contribuente iscritto a ruolo, sulla base delle informazioni rilevate nelle banche dati accessibili all'agente della riscossione.

La Relazione rileva la scarsa coerenza, in un sistema integralmente gestito da soggetti pubblici, di tale impostazione, senza considerare da un lato il carico che un numero così rilevante di potenziali azioni giudiziarie produrrebbe sul sistema della giustizia tributaria (la cui lentezza è peraltro stigmatizzata nel documento) e dall'altro la necessità per l'agente stesso di realizzare, secondo il documento, circa 12,7 milioni di accessi presso l'Anagrafe dei rapporti finanziari per verificare la presenza di informazioni utili alle procedure di pignoramento dei conti correnti e/o dei rapporti finanziari e, quindi, il relativo avvio in maniera indifferenziata per tutti i crediti. A ciò si aggiunge la tematica della prescrizione dei crediti, su cui vi sono orientamenti giurisprudenziali differenziati.

L'ultimo paragrafo del documento formula alcune proposte volte a risolvere i problemi sopra delineati sulla base di una disciplina nuova dell'inesigibilità dei crediti, precisando che non appare una soluzione praticabile il mero assoggettamento dell'attività di riscossione alla normativa di contabilità di Stato relativa agli agenti contabili, che non sarebbe – a quanto risulta dal documento – adeguata ad una gestione massiva delle azioni di recupero dei crediti pubblici.

In tale ambito l'ipotesi di riforma dell'inesigibilità che viene delineata nel documento è estremamente dettagliata e prevede anche che le attività di riscossione siano organizzate in termini di pianificazione.

Si prevede infatti che, una volta consegnato dall'ente creditore il carico da riscuotere, l'agente della riscossione avvii le attività di competenza e, in assenza di regolarizzazione del debito da parte del contribuente, effettui le azioni di recupero coattivo secondo un piano annuale adeguato alla sua capacità operativa e predisposto sulla base di principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità. Tale piano potrebbe essere inserito nell'atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016. Solo

una volta decorso un congruo periodo di tempo dall'affidamento, ovvero cinque anni (quindi, con un perimetro anche più esteso di quello dei tre anni previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1999), i crediti non riscossi potrebbero essere automaticamente scaricati dal cosiddetto magazzino – senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori in termini di verifica dell'effettiva inesigibilità – evitando così l'accumulo di quote prive di concrete aspettative di riscossione. La proposta individua anche i compiti di vigilanza e controllo da attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e dettaglia i passaggi procedurali per il scarico a regime nonché con riferimento al magazzino pregresso (rispetto a quali il documento formula due ipotesi alternative, una che prevede il scarico automatico al 2025 e una che scaglionava il scarico automatico dei crediti tra il 2023 e il 2026 a seconda della relativa anzianità).

La parte conclusiva del documento contiene infine diverse ulteriori proposte di riforma per una modernizzazione del sistema della riscossione. In linea di principio le proposte di riforma, come indicato dal documento, sono ispirate dall'obiettivo di realizzare una vera e propria « rivoluzione manageriale », che metta l'Agente in condizione di superare un approccio meramente formale puntando ad una gestione del processo di riscossione interamente orientata ai principi di efficienza ed efficacia.

In estrema sintesi le proposte, con riguardo alle problematiche sopra delineate, sono dirette a intervenire sui profili normativi concernenti:

la disciplina della banca dati dei rapporti finanziari, posto che l'attuale regime giuridico impedisce tanto all'Agenzia delle entrate – Riscossione quanto all'Agenzia delle entrate di sapere in anticipo quali conti correnti siano capienti. Sarebbe invece opportuno, secondo il documento, avere accesso a tali informazioni per evitare « pignoramenti al buio ». L'attuale disciplina (articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011) prevede infatti solo l'obbligo di comunicazione di informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali e non

anche di quelle necessarie ai fini dell'erogazione dei servizi fiscali (ad esempio, erogazione di rimborsi o contributi) o della riscossione dei crediti iscritti a ruolo. Il documento auspica invece che anche tali finalità possano essere ricomprese nell'obbligo citato (cosa che potrebbe consentire anche un maggiore aggiornamento dei dati relativi alle giacenze sui conti correnti);

l'utilizzabilità da parte di Agenzia delle entrate – Riscossione della banca dati della fatturazione elettronica, oggi nella sola disponibilità di Agenzia delle entrate, per avviare in modo mirato, procedure presso terzi tese a contrastare la cosiddetta evasione da riscossione, anche prevedendo dei temperamenti per evitare un utilizzo eccessivamente invasivo dello strumento;

la revisione (da uno a due anni) del termine di efficacia della notifica della cartella e dell'avviso di intimazione per le conseguenti attività di esecuzione;

il superamento del meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione (mediante «aggio», fissato oggi al 6 per cento, e rimborsi «forfettari» dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese per le procedure di recupero) il cui regime è rimasto quello dell'epoca in cui la riscossione era effettuata da concessionari privati e rispetto al quale la Corte costituzionale, in una recentissima pronuncia, ha messo in discussione il fondamento alla luce del nuovo assetto della riscossione. Nel documento si propone di porre a carico della fiscalità generale i costi della riscossione (così come nei diversi Paesi europei);

la revisione dell'attuale disciplina delle diverse forme di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo a carico dei contribuenti, che, secondo quanto prevede il documento appaiono oggi prive di coerenza sistematica rendendo da una parte strutturali alcuni dei recenti interventi di maggior favore per il contribuente (ora a validità temporanea), e dall'altra prevedendo l'impossibilità per il debitore di essere nuovamente riammesso alla rateizzazione per gli stessi debiti per i quali il beneficio è venuto meno a seguito del mancato pagamento di un numero di rate assai elevato (ad esempio 10 rate mensili). Ciò al fine di evitare che le azioni di

recupero messe in atto dall'agente della riscossione, nel caso di decadenza del contribuente dalla rateizzazione, possano essere continuamente interrotte da una successiva richiesta di riammissione all'istituto;

la disciplina relativa alla determinazione degli interessi che vengono liquidati a carico dei cittadini per i loro debiti verso l'erario e degli interessi corrisposti dalla pubblica amministrazione per debiti di quest'ultima verso i cittadini e le imprese al fine di riallineare gli interessi nel caso in cui lo Stato sia creditore o debitore.

Un'ulteriore evoluzione dell'attuale sistema della riscossione nazionale, secondo il documento, dovrebbe infine riguardare la maggiore integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione, che potrebbe portare a una possibile definitiva incorporazione di quest'ultima all'interno di Agenzia delle entrate, con vantaggi organizzativi quali la semplificazione della *governance*, l'unicità dell'interlocutore tra Stato e cittadino, il rafforzamento degli obiettivi orientati alla riscossione delle imposte e la condivisione e l'integrazione delle banche dati.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, ad integrazione di quanto illustrato dal relatore Ungaro, ritiene opportuno soffermarsi su alcune specifiche questioni, meritevoli a suo avviso di adeguato approfondimento da parte della Commissione.

Osserva quindi che il primo argomento, che costituisce l'obiettivo della relazione e dell'eventuale conseguente intervento riformatore, è riassumibile nei 225 milioni di singoli crediti da riscuotere presenti nel magazzino fiscale. Una mole enorme e praticamente non gestibile da parte dell'agente della riscossione.

Quindi, entrando nel merito delle caratteristiche del magazzino, rileva il forte peso dei crediti di importo superiore a 100.000 euro che sono stati meno interessati e ridotti dalle definizioni agevolate, di stralcio e di annullamento che hanno avuto ad oggetto crediti di importo inferiore. A tal proposito sottolinea che qualsiasi forma di cancellazione o discarico dei crediti pre-

senti nel magazzino dovrà tener conto dei conseguenti effetti sulla finanza pubblica.

Un ulteriore tema che intende affrontare è di natura strutturale e si indirizza alla riforma della riscossione dei crediti. Rileva che sono emesse annualmente 16 milioni di cartelle, corrispondenti a 8 milioni di contribuenti. Si registra al riguardo un altissimo tasso di recidività dei contribuenti (pari a circa il 90 per cento) e un bassissimo tasso di estinzione del debito (il 20 per cento in tempi brevi e il 25 per cento con rateizzazione entro il quinquennio).

A tali dati corrisponde una scarsa *performance* sul versante della riscossione, in particolare se comparata ad altri Paesi europei; cita a titolo di esempio Irlanda e Regno Unito che raggiungono percentuali di riscossione prossime al 90 per cento. Ciò dovrebbe indurre a una seria riflessione sia riguardo alla struttura organizzativa della riscossione (monistica e non dualistica), sia riguardo alla normativa e agli strumenti per aggredire il patrimonio del debitore.

Segnala quindi un ulteriore aspetto, sempre di natura strutturale, riguardante gli strumenti dell'Agenzia delle entrate – Riscossione. Riterrebbe necessario, in materia di verifiche mediante interrogazione delle banche dati, passare da una modalità puntuale ad una modalità massiva, sia per meglio definire i caratteri di inesigibilità ed evitare l'attivazione di procedure di pignoramento di esito incerto, sia per ottimizzare l'impiego delle risorse umane dell'Agenzia.

Sempre con riferimento agli strumenti a disposizione dell'Agenzia per aggredire i patrimoni, ritiene opportuno un approfondimento circa la possibilità di introdurre verifiche massive periodiche – così come avviene per l'Anagrafe tributaria sulle proprietà immobiliari e di beni mobili registrati – anche sull'Anagrafe dei rapporti finanziari per le giacenze sui conti correnti, attualmente previste a cadenza annuale.

In ultimo, condividendo molti aspetti connessi ai processi di semplificazione delle procedure legate all'attività di riscossione, si dichiara tuttavia restio in merito all'opportunità di ridurre alcuni obblighi di natura burocratica a carico dell'agente della

riscossione, come ad esempio in tema di notifiche. Ritiene infatti che detti adempimenti rappresentano una forma di garanzia e di tutela per cittadini e imprese.

Concludendo, osserva che i punti sopra indicati riguardano aspetti non solo di natura tecnica ma anche di rilievo politico, sui quali la Commissione dovrebbe a suo parere confrontarsi. Si tratta di questioni di particolare delicatezza che, in qualità di capogruppo del PD, intende affrontare nella consapevolezza dell'impatto che il tema dell'adempimento degli obblighi fiscali ha sulla vita dei contribuenti e sull'opinione pubblica del Paese.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ringrazia i relatori per gli interventi svolti, che mettono in luce il rilievo dell'atto in discussione e la necessità che la Commissione dedichi ad esso un tempo congruo, concludendo il proprio esame – come peraltro convenuto in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione – nell'arco di un paio di settimane, prima della presentazione al Parlamento della prossima legge di Bilancio. Invita quindi i colleghi ad intervenire, al fine di avviare già nella seduta odierna un primo confronto su temi di particolare importanza.

Lucia ALBANO (FdI), riservandosi di intervenire ulteriormente nel prosieguo dell'esame del documento, esprime perplessità sulla possibilità di consentire all'agente della riscossione un accesso massivo all'archivio dei rapporti finanziari. Ritiene infatti che tale possibilità sarebbe in contrasto con la necessaria tutela della *privacy* e teme che potrebbe costituire un mezzo per autorizzare un'investigazione costante sui conti correnti degli italiani.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva che già oggi è possibile svolgere accertamenti, attraverso l'Anagrafe tributaria, sugli immobili e sui beni mobili registrati dei contribuenti. Non vede pertanto quali problemi possano derivare dall'estendere tale possibilità ai conti correnti e ricorda peraltro che attualmente, attraverso l'Anagrafe dei rapporti finanziari, è

possibile acquisire dati relativi alla consistenza dei depositi bancari, ma ciò avviene con notevole ritardo. A causa di tale ritardo l'agente della riscossione non è in grado di accertare preventivamente se i conti correnti da aggredire possano essere capienti. Propone pertanto di prevedere un maggior aggiornamento dell'Anagrafe dei rapporti finanziari.

Luigi MARATTIN, *presidente*, prendendo atto dei rilievi avanzati dai colleghi, evidenzia come l'esame della Relazione possa articolarsi su diversi piani.

Il documento reca innanzitutto alcune proposte puntuali – cita ad esempio il tema dell'aggio, o delle scelte riguardanti la gestione dell'Agenzia delle entrate – che per loro natura e portata possono essere affrontate e risolte, anche indipendentemente da interventi più strutturali, nell'ambito di un confronto tra le forze politiche che appare di più semplice percorso.

Vi è però un ulteriore livello di confronto introdotto dal documento, che offre alla Commissione l'opportunità, assai più ambiziosa, di definire una riforma complessiva della riscossione; riforma che potrebbe inoltre essere ulteriormente arricchita dal processo di revisione strutturale del sistema fiscale che il Governo si accinge a presentare alle Camere.

Occorre tuttavia, al fine di non sprecare tale occasione, avere presenti la diversa natura che caratterizza le proposte contenute nella relazione del Governo.

Da un lato vi sono alcuni interventi che evocano aspetti che si potrebbero schematicamente definire il « volto cattivo » del Fisco. Si riferisce, ad esempio, alla attribuzione di strumenti di accesso più incisivi all'agente della riscossione, quale è la possibilità, testé richiamata dai colleghi, di acquisizione in tempi rapidi dei dati relativi ai conti correnti dei cittadini. Osserva peraltro, sul punto, di non comprendere

per quale motivo non si dovrebbe consentire all'Agenzia delle entrate di verificare celermente le giacenze bancarie di un contribuente, mentre tale possibilità è già concessa per altri profili patrimoniali.

Per altro verso, la Relazione suggerisce numerosi interventi che si rifanno invece al cosiddetto 'volto buono' del Fisco. Pensa alla possibile cancellazione, per centinaia di miliardi di euro, di debiti dei contribuenti, a nuove regole sullo *stock* di nuovi crediti, o a una disciplina della rateizzazione dei debiti fiscali più favorevole per i cittadini.

Sebbene ritenga probabile che alcune forze politiche vorranno accogliere solo misure rientranti in una delle due categorie indicate, auspica che si possa pervenire ad un bilanciamento equilibrato e positivo tra i due versanti di intervento richiamati, al fine di costruire un compromesso politico – da intendersi nel senso nobile del termine – che sia efficace e non sprechi l'occasione che qui si offre di una vera e utile riforma del sistema della riscossione. Ritene peraltro, in base a criteri di mero buon senso, che nel momento in cui si riordinano e razionalizzano le misure a tutela dei contribuenti, sia nello stesso tempo giustificato rimuovere alcuni limiti che ostacolano la proficua azione di recupero dei crediti da parte dell'agente della riscossione.

Ribadisce in conclusione l'appello ad una proficua collaborazione tra i gruppi politici, analogamente a quanto avvenuto in occasione della stesura del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma del sistema fiscale, con l'auspicio di giungere all'approvazione di un atto di indirizzo equilibrato e condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	45
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Atto n. 269 (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Atto n. 281 (<i>Esame e rinvio</i>)	48

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	51
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51

AUDIZIONI

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), Paolo FICARA (M5S), Davide GA-

RIGLIO (PD), Luciano NOBILI (IV), Mauro ROTELLI (FDI) da remoto, e la presidente Raffaella PAITA.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la deputata Wanda Ferro, appartenente al Gruppo Fratelli d'Italia, ha cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

Atto n. 269.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza della Commissione trasporti, ha richiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di

sette schemi di decreto legislativo assegnati nelle sedute del 5 e del 9 agosto, tra cui lo schema di decreto in esame. Ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha infatti potuto trovare applicazione in quanto gli atti sono stati trasmessi al Parlamento nell'imminenza della scadenza dei termini di delega (termini peraltro prorogati di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione).

Il Ministro D'Incà, con lettera in data odierna, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze della Commissione e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.

Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, invita la deputata Zanella a svolgere la relazione introduttiva.

Federica ZANELLA (LEGA), *relatrice*, dichiara di riferire sull'atto del Governo 269, che reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/770/UE, che riguarda i contratti che hanno per oggetto contenuti digitali e servizi digitali. Il testo contiene norme inerenti ai rapporti tra professionisti e consumatori, con particolare riferimento all'esattezza della prestazione contrattuale, e mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

A tal fine, lo schema di decreto legislativo è volto a novellare il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, cui viene aggiunto un Capo I-bis, nella parte IV, titolo III.

Esso è stato predisposto e trasmesso alle Camere per il parere, in base alla legge di delegazione europea 2019-2020, approvata

nel 2021, la quale non prevedeva principi e criteri direttivi specifici sulla direttiva, essendo stati ritenuti sufficienti i criteri di recepimento di ordine generale di cui alla legge n. 234 del 2012 e agli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 53 del 2021.

Ricorda che la Commissione trasporti, nello scorso mese di novembre 2020, ha esaminato in sede consultiva la legge di delegazione europea, esprimendo parere favorevole.

Le nuove disposizioni sono contenute negli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies ter* e concernono profili che attengono – essenzialmente – al diritto privato e, in particolare, alle obbligazioni nei rapporti tra professionista e consumatori.

La materia assume aspetti molto dettagliati dal punto di vista tecnico-giuridico, per i quali spera le sia consentito di rinviare al *dossier* predisposto dal Servizio studi. Si limiterà nella sede presente a notazioni sintetiche sugli aspetti principali, partendo dalla premessa che – in sede europea – si è ritenuto di dover innovare il quadro normativo perché l'attuale disciplina a tutela dei consumatori non è stata ritenuta bastevole quando si tratti di contenuti digitali o di servizi digitali.

I pilastri sui quali la nuova normativa si regge possono essere così descritti.

Anzitutto viene data la definizione di che cosa s'intenda per contenuto digitale e servizio digitale.

Per contenuto digitale s'intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale; per servizio digitale s'intende: un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati. Non è servizio digitale quello di tipo materiale, anche se per svolgerlo il prestatore si avvale di strumenti digitali.

Le disposizioni qui in esame chiariscono che restano ferme le norme in ordine alla protezione dei dati personali ed elencano gli ambiti esclusi dall'applicazione del nuovo decreto legislativo. Tra questi ultimi se-

gnalo, per esempio, i servizi sanitari, i servizi finanziari e il gioco d'azzardo.

In secondo luogo, lo schema precisa in che cosa consista l'esatto adempimento della prestazione nei contratti con oggetto digitale, in modo che in giudizio i margini di apprezzamento giudiziale siano ridotti.

Al proposito, l'art. 135-*decies*, comma 2 (ricalcato sull'art. 5, comma 2, della direttiva n. 770), statuisce che il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando: il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all'uopo; il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore.

In terzo luogo, lo schema disciplina in modo minuzioso la responsabilità del professionista, stabilendo anche i tempi di accertamento del suo inadempimento.

Da ultimo, lo schema di decreto legislativo reca disposizioni relative ai rimedi in favore del consumatore a seguito all'insorgere della responsabilità del professionista.

È previsto che il consumatore possa: in primo luogo, pretendere che il professionista renda il contenuto digitale o il servizio digitale conforme al pattuito entro un termine congruo a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al riscontro del difetto di conformità del bene. Tutto questo deve avvenire senza che sul consumatore gravino delle spese o ulteriori inconvenienti anche in considerazione dell'uso che il consumatore intendeva fare del contenuto digitale o del servizio digitale acquistato.

In secondo luogo, chiedere la risoluzione del contratto. Tale possibilità è fornita al consumatore in tutti i casi in cui il professionista non abbia ripristinato la conformità del bene o nei casi in cui il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare la risoluzione stessa del contratto. La risoluzione del contratto potrà inoltre essere invocata dal consumatore qualora il professionista abbia dichiarato che non intende procedere al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio

digitale o qualora questo si evinca chiaramente dalle circostanze.

In terzo luogo, ottenere riduzioni di prezzo o il rimborso. L'art. 135-*vicies* specifica che i rimborsi dovuti dal professionista sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui il professionista è stato informato della decisione del consumatore di esercitare il proprio diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Per quanto attiene al rimborso, la norma specifica chiaramente che il professionista non può imporre al consumatore alcuna commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

Atto n. 281.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza della Commissione trasporti, ha richiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di sette schemi di decreto legislativo assegnati nelle sedute del 5 e del 9 agosto, tra cui lo schema di decreto in esame. Ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire

alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha infatti potuto trovare applicazione in quanto gli atti sono stati trasmessi al Parlamento nell'imminenza della scadenza dei termini di delega (termini peraltro prorogati di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione).

Il Ministro D'Incà, con lettera in data odierna, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze della Commissione e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.

Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, invita il deputato Rospi a svolgere la relazione introduttiva.

Gianluca ROSPI (CI), *relatore*, intervenendo da remoto, osserva che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

La delega per l'attuazione della citata direttiva è prevista dall'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

La direttiva (UE) 2019/1159, oggetto del recepimento, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW), conclusa sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e abroga la direttiva 2005/45/CE, richiedendo il riconoscimento delle varie tipologie di certificati rilasciati da uno Stato membro, indipendentemente dalla cittadinanza del marittimo.

Lo spirito della direttiva è dunque quello di attuare uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo,

ossia di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, contribuendo a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, nonché di garantire personale adeguatamente formato, dotato di giusta combinazione tra capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è a tal fine ritenuto essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare.

Ricorda preliminarmente che il termine per il recepimento della direttiva risulta scaduto, in quanto fissato al 2 agosto 2021. In applicazione del meccanismo di scorrimento dei termini di delega previsto, in via generale, dall'articolo 31, commi e 3, della legge n. 234 del 2012, la scadenza della delega è invece fissata all'8 novembre 2021.

Venendo all'esame dell'articolato, lo schema di decreto si compone di 21 articoli e 2 allegati.

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 71/2015, con cui è stata recepita la direttiva 2008/106/CE, specificando l'ambito di applicazione del provvedimento, che attualmente ricomprende i lavoratori marittimi italiani, i lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea. La norma in esame ricomprende nell'ambito di applicazione i lavoratori di Paesi terzi con i quali le amministrazioni competenti abbiano stipulato un accordo di reciproco riconoscimento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 71/2015, aggiornando i riferimenti alla luce del nuovo decreto di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (D.P.C.M. n. 190/2020); vengono, inoltre, introdotte alcune nuove definizioni previste dalla direttiva (in particolare quelle di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette »).

L'articolo 3 modifica talune denominazioni e reca modifiche formali all'articolo 3 del decreto legislativo n. 71/2015, al fine di allineare il testo a disposizioni intervenute

successivamente all'approvazione del suddetto decreto legislativo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 71/2015, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunichi le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione, oltre che alla Commissione europea, anche all'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 71/2015, specificando, tra le altre cose, ai commi 3 e 7 le autorità competenti a definire la disciplina per il conseguimento del certificato di competenza e del certificato di addestramento e delle prove documentali e ad effettuare il controllo delle attività di formazione e di addestramento.

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 71/2015, inserendo i commi 12-*bis* e 12-*ter*. Il comma 12-*bis* prevede che i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, debbano possedere un'adeguata conoscenza della legislazione marittima italiana riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. Ai sensi del nuovo comma 12-*ter*, la conoscenza della legislazione marittima italiana è certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi della normativa vigente, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.

L'articolo 7 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 71/2015, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza, comunichino eventuali pratiche fraudolente riscontrate, oltre che alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea e ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento.

L'articolo 8 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 71/2015, al fine di ricomprendere anche il Ministero dell'istruzione nel novero delle autorità competenti che garantiscono che le attività di forma-

zione, di valutazione delle competenze, di certificazione, di convalida, di riconoscimento e di rinnovo siano costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti.

L'articolo 9 reca numerose modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 71/2015; in particolare, si modifica il comma 7, prevedendo che le dispense concesse ai sensi della Convenzione STCW siano comunicate annualmente all'IMO a cura del medesimo Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 10 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 71/2015, che al comma 6 consente a un marittimo, in casi di urgenza, di imbarcare senza un valido certificato medico fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico e nei casi espressamente disciplinati. La novella prevede che tale autorizzazione possa essere rilasciata, oltre che dall'autorità marittima, anche dagli uffici consolari, al fine di equiparare le condizioni previste per gli imbarchi sul territorio nazionale a quelle previste per gli imbarchi che avvengono all'estero. Dell'avvenuto rilascio è data comunicazione al Ministero della salute.

L'articolo 11 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 71/2015. In primo luogo, si escludono dalla dimostrazione quinquennale del mantenimento dei requisiti prescritti per i comandanti e gli ufficiali (titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto), oltre che i soggetti di cui al capitolo VI, già previsti, anche quelli di cui al capitolo V, regola V/3 (comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF). Per coloro che devono invece procedere al rinnovo quinquennale del certificato, è ora prevista la dimostrazione di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.

L'articolo 12 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 71/2015 specificando che la compagnia di navigazione deve assicurare che a bordo delle proprie navi l'equipaggio sia formato anche in conformità alle disposizioni in materia di organizzazione del lavoro a bordo.

L'articolo 13 rettifica un refuso relativo a un riferimento normativo presente nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 71/2015.

L'articolo 14 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 71/2015 specificando che, durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese non membro dell'Unione europea osservino la presente disposizione.

L'articolo 15 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 71/2015, inserendo una specifica relativa al riconoscimento dei certificati che consentono al marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento.

L'articolo 16 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 71/2015 in attuazione di quanto previsto dalla direttiva riguardo al riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi: si prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento rilasciato da un Paese terzo, presenti alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento, accompagnata da un'analisi preliminare e della conformità di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, fornendo, a sostegno della domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo.

L'articolo 17 modifica l'articolo 23, comma 10, del decreto legislativo n. 71/2015, prevedendo che, ai fini della determinazione della reiterazione delle violazioni della stessa indole che giustifichi la revoca dell'autorizzazione rilasciata a istituti, enti o società, non si tenga conto delle violazioni di lieve entità di cui al comma 11.

L'articolo 18 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 71/2015, sulla trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea.

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 71/2015 e prevede di-

sposizioni transitorie finalizzate a recepire la norma della direttiva concernente la necessità di procedere ad un confronto dei livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW.

L'articolo 20 apporta modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 71/2015, sostituendo la Regola V/2, concernente i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri, ed inserendo le Regole V/3 e V/4, concernenti, rispettivamente, i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF e i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari.

L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gli allegati I e II modificano infine l'allegato I del decreto legislativo n. 71/2015: in particolare, l'allegato I è relativo alla Regola V/2, mentre l'allegato II concerne le Regole V/3 e V/4.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori.

Davide GARIGLIO (PD) ricorda che l'ufficio di presidenza del giorno precedente

ha deliberato lo svolgimento nella prossima settimana di audizioni delle organizzazioni dei lavoratori sulla vicenda Alitalia/ITA. Evidenzia peraltro la necessità, dopo le importanti manifestazioni del giorno precedente e in previsione di quella annunciata per l'indomani di fronte a Montecitorio, di tenere il prima possibile un'audizione anche con i vertici della compagnia, eventualmente insieme alla Commissione Lavoro. Fa presente che arrivano notizie di una radicale modificazione del piano industriale, sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere, e ricorrono dunque tutte le condizioni per pretendere che riferiscano alla Commissione o i vertici di ITA o, qualora questi ultimi non lo facessero, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze in quanto azionista unico.

Marco SILVESTRONI (FDI) concorda con quanto dichiarato dal collega Gariglio. Osserva che, date le numerose manifestazioni, è necessario che il Ministro dell'economia e delle finanze venga audito in Commissione sulla vicenda.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara che non è ancora pervenuta alcuna comunicazione da parte della Commissione lavoro; qualora quest'ultima lo richiedesse, manifesta la piena disponibilità a svolgere un'audizione congiunta. Fa presente di avere comunque già contattato i vertici di ITA; è in ogni caso sua intenzione, aggiunge, richiedere l'audizione dei Ministri Franco e Orlando, dei quali era già stata in passato richiesta la disponibilità per lo svolgimento di un'audizione in Commissione sul tema.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che sono ancora in corso le interlocuzioni tra il relatore, il Governo ed i gruppi per la

definizione dei pareri sugli emendamenti presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione NATO Senior Civilian Representative for Afghanistan, Ambasciatore Stefano Pontecorvo	53
--	----

Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 10.20.

Audizione NATO Senior Civilian Representative for Afghanistan, Ambasciatore Stefano Pontecorvo.

Il Comitato procede all'audizione NATO Senior Civilian Representative for Afghani-

stan, Ambasciatore Stefano PONTECORVO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

L'Ambasciatore PONTECORVO ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 12.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni <i>online</i> degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE. Atto n. 279 (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	23
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. C. 3074 di iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Bruna Rucci, psicologa-psicoterapeuta CTP in cause di affidamento dei minori, e di Giovanni Giulio Valtolina, professore di Psicologia dello Sviluppo presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	29
---	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). Atto n. 276 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Atto n. 283 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di disarcario dei crediti non riscossi. Doc. XXVII, n. 25 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	37
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	45
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variatione nella composizione della Commissione	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Atto n. 269 (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Atto n. 281 (<i>Esame e rinvio</i>)	48

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	51
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione NATO Senior Civilian Representative for Afghanistan, Ambasciatore Stefano Pontecorvo	53
--	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0156150